Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 274 del 26 novembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 26 novembre 1952** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1575**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Abbove Mario fu Alessandro, in comune di Muravera (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Abbove Mario fu Alessandro per i terreni ricadenti nel comune di Muravera (provincia di Cagliari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Abbove Mario fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Muravera (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 749.16.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 140. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Abbove comm. Mario fu Alessandro, da Muravera, in comune di Muravera (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Bau Arenas	35	1	b	Pascolo cespugliato	2	11	10	80	803,33
Is Concias	35	2	a	Id.	2	0	58	40	4,38
Cuili M. Ferru	35	1	d	Id.	2	6	27	10	47,04
Id.	36	3	a	Id.	2	10	75	50	80,66
Id.	36	4	—	Id.	2	5	42	85	40,71
Id.	36	5	b	Id.	2	19	93	60	149,53
Sa Tanca de P. M.	35	6	—	Id.	2	4	33	30	32,59
Ollastu Leccas	36	10	b	Id.	1	0	08	05	0,97
Sa Ibbà Bacili	36	11	b	Id.	1	0	97	50	11,70
Id.	36	12	—	Id.	1	0	96	40	11,57
Ollastu Leccas	36	13	b	Id.	1	0	83	95	10,08
Boccali	36	14	b	Id.	1	0	06	45	0,77
Ibba Is Crapittus	36	15	b	Id.	1	8	10	60	97,27
Piscina Rei	33	16	b	Id.	2	22	79	85	170,98
Id.	36	17	a	Incolto sterile	—	1	00	40	—
Ibba de Piutus	36	18	b	Id.	—	1	28	75	—
Cuccureddus	32	13	—	Pascolo cespugliato	2	1	69	85	12,73
Cala Brigantina	32	35	—	Id.	2	0	41	15	3,08
Cuccureddus	32	131	b	Id.	2	1	31	20	8,31
Cumunedda	32	108	b	Id.	2	2	50	20	13,18
Cuccureddeu Mannu	32	130	—	Pascolo	2	3	35	95	25,19
Cala Brigantinu	32	165	—	Pascolo cespugliato	2	17	89	20	134,18
Cuili M. Ferru	36	1	b	Id.	2	3	20	20	24,01
Id.	33	1	c	Id.	2	82	23	10	616,74
Id.	36	2	—	Id.	2	61	51	05	491,33
Sa Perda Niedda	37	3	—	Pascolo	3	4	42	35	101,74
Id.	37	5	—	Pascolo cespugliato	2	56	01	50	420,11
Id.	37	6	—	Id.	2	22	83	35	171,26
Id.	37	7	—	Id.	2	0	71	50	5,36
Capo Ferrato	37	8	—	Id.	2	0	03	70	0,28
Sa Perda Niedda	37	9	—	Id.	2	0	60	75	4,56
Su occu Illisci	37	2	—	Pascolo	3	25	97	75	597,48
Capo Ferrato	37	4	—	Pascolo cespugliato	2	196	59	50	1.466,96
S'Acqua Pedenti	32	103	—	Pascolo	3	0	01	60	0,37
					Totali	575	87	40	5.558,36

I terreni sopradescritti sono attraversati dalle strade vicinali Bau Arenas, Perda Niedda e dal rio Conesias e confinano:

Nord: col Mare Mediterraneo;
Est: col Mare Mediterraneo;
Sud: col Mare Mediterraneo;
Ovest: Meloni-Simbula Teresa fu Giovanni, Cucca-Cannas Enrichetta e più Cardia Sulis Cesarino fu Giovanni e più.

Indennità di espropriazione L. 2.479.420,70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Canna Frau	30	62	m	Pascolo cespugliato	1	9	62	00	72,15
Id.	30	62	n	Id.	1	17	24	20	129,31
Costa Mitralis	31	20	d	Id.	1	20	82	00	249,84
Figu Niedda	33	3	b	Id.	2	0	57	35	4,31
Id.	33	4	a	Id.	2	4	29	15	32,19
Giba Olioni	33	5	—	Id.	2	8	38	15	62,86
Accu de Pispisa	33	8	a	Id.	2	23	46	25	175,97
Id.	33	8	b	Id.	2	4	15	20	31,13
Figu Niedda	33	6	—	Id.	2	2	47	50	18,57
Giba Olioni	33	7	a	Id.	2	14	02	80	105,21
Intrusciu	30	57	—	Id.	2	16	28	95	122,17
Id.	30	59	a	Id.	2	33	26	60	249,50
				Totali		154	60	15	1.253,21

I terreni sopradescritti sono attraversati dal riu Pispisa e dalle strade vicinali De Figu, Scala S'Olioni, de Canna Frau, de Su Accu de Pispisia, Figu Niedda e confinano:

Nord: Mulas-Melis Anna fu Antonio, Murru-Murgia Giuseppe di Luigi;
Est: Mattana Loddo Cesarina fu Tomaso e più;
Sud: Cardia-Locci Orlando fu Renato e più;
Ovest: Rio Corru de Pruna.

Indennità di espropriazione L. 567.954,05.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Prumari	32	28	b	Pascolo	3	0	16	00	3,68
Ferosci	32	29	—	Id.	3	0	08	15	1,87
Prumari	32	33	—	Id.	3	0	07	70	1,77
Id.	32	32	—	Id.	3	0	10	00	2,30
Id.	32	31	—	Id.	3	0	08	85	2,04
Id.	32	30	—	Id.	3	0	08	60	1,98
Id.	32	34	—	Id.	3	0	32	25	7,42
Id.	32	36	—	Id.	3	0	42	95	9,88
Id.	32	37	b	Pascolo cespugliato	2	8	53	60	64,03
Su pirastu	32	57	—	Pascolo	3	0	43	20	9,94
Prumari	32	58	—	Id.	3	1	60	85	37 —
Id.	32	84	—	Id.	3	0	73	75	16,96
S'Acqua Pudescia	32	99	—	Pascolo cespugliato	2	1	07	10	8,04
S'Acqua Pedenti	32	100	—	Pascolo	3	0	19	35	4,45
Prumari	32	47	—	Id.	3	0	83	60	19,23
Id.	32	48	—	Id.	3	0	44	05	10,13
				Totali		15	20	00	200,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Murgia Giuseppe fu Battista e più;
Est: Demanio dello Stato (Ramo Marina);
Sud: Strada vicinale Perda Niedda;
Ovest: Murgia Sestu Angelina fu Antonio e più.

Indennità di espropriazione L. 82.322,10.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Su Pirastu	32	67	—	Pascolo	3	0	13	90	3,20
Id.	32	68	—	Id.	3	0	13	60	3,13
Id.	32	65	—	Id.	3	0	14	85	3,42
Id.	32	70	—	Id.	3	0	14	55	3,35
Id	32	66	—	Id.	3	0	15	80	3,63
Id.	32	69	—	Id.	3	0	14	05	3,23
Id.	32	71	—	Id.	3	0	14	60	3,36
Id.	32	72	—	Id.	3	0	45	90	10,57
Giba Corrosciu	32	81	a	Id.	3	1	13	60	26,13
Id.	32	82	—	Id.	3	0	87	65	20,16
				Totali		3	48	50	80,18

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Perda Niedda e confinano:

Nord strada vicinale Perda Niedda;
Est: Strada civinale Perda Niedda;
Sud Murgia Chiriu Giulia fu Cesare e più;
Ovest: Murgia Sestu Angelina fu Antonio e più.

Indennità di espropriazione L. 30.869,30.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	575	87	40	5.558,36
2° Corpo	151	60	15	1.253,21
3° Corpo	15	20	00	200,72
4° Corpo	3	48	50	80,18
In complesso	749	16	05	7.092,47

Indennità di espropriazione L. 3.160.566,15 (tremilionicentosessantamilacinquecentosessantasei e cent. 15), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1576.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Abbove Mario fu Alessandro, in comune di San Vito (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Abbove Mario fu Alessandro per i terreni ricadenti nel comune di San Vito (provincia di Cagliari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Abbove

Mario fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Vito (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 8.94.00, specificamente descritti nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 141. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Abbove comm. Mario fu Alessandro, da Muravera, in comune di San Vito (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Bau Camisa	81	71	—	Pascolo cespugliato	1	8	94	00	295,02

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Piras Maria ed Assunta fu Donato e più;
Est: rio Corru Pruna;
Sud: col medesimo;
Ovest: strada comunale di Castiadas.

Indennità di espropriazione L. 126.858,60 (centoventiseimilaottocentocinquantotto e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1577.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Abbove Mario fu Alessandro, in comune di Villaputzu (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Abbove Mario fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Villaputzu (provincia di Cagliari);
Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Abbove Mario fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel

comune di Villaputzu (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 788.54.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 142. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Abbove comm. Mario fu Alessandro, da Muravera, in comune di Villaputzu (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Camisa	59	1	—	Pascolo cespugliato	2	71	86	20	862,34
Id.	59	13	—	Id.	2	122	98	85	4.058,62
Sedda Camisa	60	1	—	Id.	1	254	45	80	8.397,11
Id.	60	2	—	Id.	1	24	90	75	821,95
Canessa	61	1	—	Id.	1	76	40	05	2.521,21
Bruncu Camisa	61	7	—	Id.	1	74	71	10	2.465,46
Cana Coi	61	8	—	Seminativo	4	3	93	40	177,04
Id.	61	9	—	Id.	4	0	07	70	3,46
Id.	61	10	—	Id.	4	1	25	30	56,38
Sedda Canora	61	11	—	Pascolo cespugliato	1	25	08	35	827,76
Monte Gruttas	61	12	—	Id.	1	132	87	15	4.384,75
				Totali		788	54	65	24.576,08

I terreni sopradescritti sono attraversati da rio Xerau e dalle strade vicinali Cuili Manca, Arcu de su carru, Bauddui, Camisa, Monte Gruttas e dalla strada comunale per Castiadas e confinano:

Nord: Boi Deidda Enrico e più fu Salvatore, Murtas Sestu Nicolò e più fu Raffaele;

Est: rio Corru de Luna;

Sud: Ente Sardo di Colonizzazione;

Ovest: Ente Sardo di Colonizzazione.

Indennità di espropriazione L. 10.580.982,10 (diecimilionicinquecentottantamilanovecentottantadue e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1578.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Arborio Mella Francesco fu Gaspare, in comune di Bonorva (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Arborio Mella Francesco fu Gaspare, per i terreni ricadenti nel comune di Bonorva (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Arborio Mella Francesco fu Gaspare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bonorva (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 23.69.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arborio Mella Francesco fu Gaspare, in comune di Bonorva (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Sa pala larga di dentro	78	3	—	Pascolo	5 (p)	9	88	60	247,15
Id.	78	5	—	Seminativo	3	0	72	69	69,06
Id.	78	6	—	Id.	4	0	99	38	35,78
Porcadda	78	7	—	Id.	3	2	00	19	190,18
Id.	78	8	—	Pascolo	5	9	86	85	245,71
Terra padedda	73	65	—	Id.	3	0	21	52	20,44
				Totali		23	69	24	809,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Biosa Pietruccia fu Giovanni e Virgilio Sanna Francesca di Giov. Maria;
Est: con la medesima ditta;
Sud: col rio Santa Lucia;
Ovest: con la medesima ditta e col rio Santa Lucia.

Del mappale 3 foglio 78 si espropria la parte ovest per Ha. 9.88.60

Indennità di espropriazione L. 294.040,40 (duecentonovantaquattromilaquaranta e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1579.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Cabella Apollonia fu Francesco-Maria, maritata Lissia, in comune di Aggius (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Cabella Apollonia fu Francesco Maria, maritata Lissia, per i terreni ricadenti nel comune di Aggius (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Cabella Apollonia fu Francesco Maria, maritata Lissia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Aggius (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 63.50.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 23. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cabella Apollonia fu Francesco-Maria, maritata Lissia, in comune di Aggius (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO					
Pietra Giunchesu	55	4	—	Pascolo	4	17	39	35	521,80
Id.	55	7	—	Incolto produttivo	1	0	09	54	0,23
Id.	55	8	—	Id.	1	0	20	44	0,51
Monte Mazzone	55	9	—	Pascolo	4	8	63	18	258,95
Id.	55	10	—	Incolto produttivo	1	0	28	70	0,72
Buzzinca	55	13	—	Pascolo	3	30	20	84	1.298,96
La Fraigata	55	14	—	Id.	4 (p)	6	68	40	200,52
				Totali		63	50	45	2.281,69

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale S. Pietro-Aggius;
Est: con Peru Sechi Giov. Battista fu Francesco e con la stessa ditta;
Sud: con la stessa ditta;
Ovest: con la strada Aggius-Coghinas e con Soma Pietro Paolo fu Giov. Battista;
Del mappale 14 foglio 55 si espropria la parte nord per Ha. 6.68.40.

Indennità di espropriazione L. 872.065,35 (ottocentosettantaduemilasessantacinque e cent. 35), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1580.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Cabella Domenico fu Francesco-Maria, in comune di Tempio (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Cabella dott. Domenico fu Francesco Maria, per i terreni ricadenti nel comune di Tempio (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Cabella dott. Domenico fu Francesco Maria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tempio (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 84.97.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cabella dott. Domenico fu Francesco Maria, in comune di Tempio (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
La foce	38	3	—	Pascolo	5	40	96	32	368,67
Id.	60	4	—	Id.	5 (p)	44	01	33	396,12
				Totali		84	97	65	764,79

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale S. Francesco d'Aglientu Vignola e confinano:

Nord: con la strada comunale Castelsardo-Santa Teresa e con Vincentelli Nunzia e più fu Antonio;
Est: con Brunetti Giov Maria fu Michele;
Sud: con Maiorco Maria Angela fu Antonio;
Ovest: con la strada vicinale Lorenzeddu-Vignola e con la medesima ditta.

Del mappale 4 foglio 60 si espropria la parte est per Ha. 44.01.33.

Indennità di espropriazione L. 298.268,10 (duecentonovantottomiladuecentosessantotto e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1581.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Caddeo Gutierrez Antonio fu Raimondo in comune di Bortigali (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Caddeo Gutierrez Antonio fu Raimondo, per i terreni ricadenti nel comune di Bortigali (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Caddeo Gutierrez Antonio fu Raimondo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bortigali (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 33.34.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caddeo Gutierrez Antonio fu Raimondo, in comune di Bortigali (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO					
Ena Longa	16	7	—	Pascolo	2	32	51	00	4.713,94
Id.	16	31	—	Id.	2 (p)	0	83	25	120,71
				Totali		33	34	25	4.834,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Fois Manai Serafino fu Agostino, con la medesima ditta e con la strada vicinale Nuraghe Madde ed altri;

Est: Mesina Francesca e più fu Giovanni e Falchi Deriu Francesca fu Antonio;

Sud: strada vicinale di Nuraghe Orte;

Ovest: Fois Manai Battistina mar. Cadaro, con Sequi Alfredo fu Salv. Angelo.

Del mappale 31 foglio 16 si espropria la parte nord-ovest per Ha. 0.83.25.

Indennità di espropriazione L. 1.547.088 (unmilionecinquecentoquarantasettemilaottantotto), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1582.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carta Caprino Vannina fu Giuseppe, maritata Vercesi, in comune di Sassari-Agro (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Carta Caprino Vannina fu Giuseppe, maritata Vercesi, per i terreni ricadenti nel comune di Sassari-Agro (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Carta Caprino Vannina fu Giuseppe, maritata Vercesi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sassari-Agro (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 75.36.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carta-Caprino Vannina fu Giuseppe, maritata Vercesi, in comune di Sassari-Agro (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Surula	28	4	—	Pascolo	3	49	67	25	1.986,90
Santa Margherita	28	6	—	Id.	4 (p)	4	02	50	88,55
Id.	28	7	—	Id.	3 (p)	21	66	63	866,65
				Totali		75	36	38	2.942,10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada Vicinale Funtaneddi-Santa Margherita-Li Punti;
Est: con la strada Vicinale Maccia di la fava e con sè stessa;
Sud: con la medesima ditta;
Ovest: con la medesima ditta.

Del mappale 6 foglio 28 si espropria la parte est per Ha. 4.02.50.
Del mappale 7 foglio 28 si espropria la parte nord per Ha 21.66 63.

Indennità di espropriazione L. 1.132.708,50 (unmilionecentotrentaduemilasettecentotto e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1583.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Casula Moretti Maria-Rosa fu Giovanni, in comune di Villanova Monteleone (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Casula Moretti Maria-Rosa fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Villanova Monteleone (provincia di Sassari).

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Casula Moretti Maria-Rosa fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Villanova Monteleone (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 176.13.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1952

Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 55. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Casula Moretti Maria Rosa fu Giovanni, in comune di Villanova Monteleone (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Pittu e Corru	5	1	—	Pascolo	3	58	83	20	5.294,89
Id.	5	2	—	Id.	3	3	54	17	318,75
Id.	5	3	—	Id.	3	0	43	36	39,02
Sa Cubalciada	5	7	—	Id.	3	68	85	47	6.196,93
Id.	5	21	—	Id.	3	12	69	33	1.142,40
Id.	5	22	—	Incolto produttivo	2	0	07	15	0,33
Pittu e Corru	5	28	—	Pascolo	3	15	74	28	1.416,85
Id.	5	29	—	Id.	3 (p)	4	13	42	372,08
Id.	5	30	—	Id.	4	11	74	33	469,73
Id.	5	33	—	Id.	3	0	08	06	7,25
Id.	5	34	—	Id.	3	0	01	10	0,99
					Totali	176	13	87	15.259,22

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale di Valverde e confinano:

Nord: con il rio Trainu di Monte Ozzastru e con Cosseddu Giov. Maria e Giov. Antonio fu Michele;

Est: con Pirisi Doppiu Andrea e più fu Angelo con strada vicinale de su Fraile e sa Casa Valverde e con riu Lacana,

Sud: con Pirisi Doppiu Andrea e più fu Angelo e con Monti Sebastiano di Paolo;

Ovest: con Muledda Filomena e Caterina di Francesco, con Serra Raffaela di Giacomo, vedova Pirisi e più e con il rio Sette Ortas.

Del mappale 29, foglio 5 si espropria la parte sud per Ha. 4.13.42.

Indennità di espropriazione L. 5.652.987,05 (cinquemilioniseicentocinquantaduemilanovecentottantasette e cent. 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto; *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1584.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Castoldi Giovanni Antonio fu Alberto, in comune di Olmedo (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Castoldi Giovanni-Antonio fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Olmedo (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Castoldi Giovanni-Antonio fu Alberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Olmedo (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 440.48.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 54. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castoldi Giovanni Antonio fu Alberto, in comune di Olmedo (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Montigiu de sa Chessa	5	4	—	Pascolo	3	62	79	11	1.255,82
Su fossu de sa Rena	5	5	—	Id.	4	8	49	00	101,88
Grascioleddu	7	1	—	Id.	3	211	12	97	4.222,59
Id.	7	2	—	Seminativo	2	19	30	81	2.123,89
Id.	7	4	—	Id.	3	1	47	90	73,95
Nuraghe sa femina	7	5	—	Id.	2	7	91	16	870,28
Nuraghe Mannu	7	7	—	Id.	1	4	48	40	851,96
Id.	7	8	—	Id.	2 (p)	14	22	30	1.564,53
Id.	7	9	—	Id.	2	3	43	52	377,87
Tanca Corrias	8	1	—	Pascolo	2	83	54	16	5.430,20
Tanca Prunestiga	8	2	—	Id.	3	19	32	91	386,58
Prunestiga	8	3	—	Id.	3	2	39	19	47,84
Fonte Brunestiga	8	4	—	Seminativo	3	0	06	88	3,44
Grascioleddu	7	3	—	Id.	2	1	90	29	209,32
					Totali	440	48	60	17.520,15

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla ferrovia Alghero-Sassari, dalla strada comunale Olmedo e dalla strada vicinale di Brunestica e confinano:

Nord: con la strada vicinale Funtana de sa Murta, strada comunale Olmedo-Sassari, strada ferrata Alghero-Sassari e Fenu Nicolò Antonio di Nicolò;

Est: Sasso-Nurra-Vargiu Gavino fu Sebastiano;

Sud: con la strada vicinale Prunestiga e con la stessa ditta intestataria;

Ovest: con la strada comunale de « Su Padru Comunale » Fadda Pisanu Pasquale fu Giovanni e più, Contini Giovanni Maria e più fu Antonio Maria, Fenu Contini Giovanna fu Antonio Giuseppe, maritata Fiocca, con strada comunale Alghero-Sassari, Fadda Pisanu Pasquale fu Giovanni e più e strada vicinale « Pischina e sa Teula ».

Del mappale 8, foglio 7 si espropria la parte nord-ovest e sud per Ha. 14.22.30.

Indennità di espropriazione L. 6.344.122,45 (lire seimilionitrecentoquarantaquattromilacentoventidue e centesimi 45), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1585.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Coloru Pani Nicolò fu Antioco Luigi da Iglesias, in comune di Fluminimaggiore (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Coloru Pani Nicolò fu Antioco Luigi, da Iglesias, per i terreni ricadenti nel comune di Fluminimaggiore (provincia di Cagliari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Coloru Pani Nicolò fu Antioco Luigi, da Iglesias, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Fluminimaggiore (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 45.91.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Coloru Pani Nicolò fu Antioco Luigi, da Iglesias, in comune di Fluminimaggiore (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO					
Grugua	E/8	30	—	Fabbricato rurale	—	0	05	90	—
Id.	E/8	31	—	Seminativo	3	6	02	25	542,02
Id.	E/8	32	—	Pascolo cespugliato	2	16	75	05	159,12
Id.	E/8	34	—	Pascolo	3 (p)	23	08	07	646,03
				Totali		45	91	27	1.347,17

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Bonifiche Sociali Sarde;
Est: Bonifiche Sociali Sarde e con il medesimo;
Sud: territorio comunale Iglesias;
Ovest: strada vicinale Iglesias-Grugua.

Del mappale 34, foglio E/8 si espropria la parte ovest per Ha. 23.08.07.

Indennità di espropriazione L. 528.483,20 (lire cinquecentoventottomilaquattrocentottantatre e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1586.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Giovanni Antonio fu Antonio, in comune di Mores (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Giovanni-Antonio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Giovanni-Antonio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 7.72.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Giovanni Antonio fu Antonio, in comune di Mores (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Andingusti	11	1	—	Pascolo	3 (p)	7	72	71	618,17

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: Zappareddu Cocco Antonio fu Ignazio e Porcu Pinna Giov. Antonio fu Nicolò;
Est: Fresu Maria di Giovanni Maria;
Sud: Pietri Marcello (eredi) e strada comunale Baddingusti;
Ovest: con se stesso.

Del mappale 1, foglio 11 si espropria la parte sud-est per Ha. 7.72.71.

Indennità di espropriazione L. 228.722,90 (Lire duecentoventottomilasettecentoventidue e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1587.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Giovanni Antonio fu Antonio, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Giovanni-Antonio fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Giovanni-Antonio fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 47.02.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 18. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Giovanni Antonio fu Antonio, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Pianu Brenaghe	11	9	—	Pascolo . .	4	22	81	21	1.482.79
Su Altare	11	18	—	Id. . . .	3 (p)	12	11	29	1.211.29
Donigarza . .	11	19	—	Id.	3	12	09	76	1.209.76
				Totali		47	02	26	3.903.84

I terreni spradescritti sono attraversati dalla strada vicinale di Candelas e confinano:

Nord: con la medesima ditta e strada vicinale Candelas;
Est: strada vicinale Candelas e Basoli Ignazio fu Giovanni Maria;
Sud: Pituzza Sanna Francesco fu Salvatore e più, Saba Fresu Maria fu Paolo;
Ovest: rio Badde Pedru Piu, Basoli Falzoi Angelina, e sè medesimo.

Del mappale 18, foglio 11 si espropria la parte sud-est per Ha. 12.11.29.

Indennità di espropriazione L. 1.439.729,50 (lire unmilionequattrocentotrentanovemilasettecentoventinove e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1588.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Giovanna Maria fu Paolo, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Giovanna-Maria fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Giovanna-Maria fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 64.03.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 19. — PALMA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Giovanna Maria fu Paolo, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Chilivani	46	17	—	Pascolo	3 (p)	41	72	61	4.172,61
Id.	46	19	—	Id.	3	20	57	90	2.057,90
Id.	46	42	—	Id.	3	0	12	00	12 —
Id.	46	43	—	Id.	3	1	02	50	102,50
Id.	46	45	—	Id.	3	0	22	20	22,20
Id.	46	46	—	Id.	3	0	23	40	23,40
Id.	46	47	—	Id.	3	0	12	60	12,60
				Totali		64	03	21	6.403,21

I terreni sopradescritti sono attraversati dal rio Rizzolu e confinano:
Nord: riu Rizzolu e Comida Basoli Ignazia fu Paolo;
Est: strada vicinale Mores-Chilivani Oschiri;
Sud: strada comunale Ozieri-Chilivani;
Ovest: con sè stesso.
Del mappale 17, foglio 46 si espropria la parte nord-est e sud-ovest per Ha. 41.72.61.
Indennità di espropriazione L. 2.337.171,65 (lire duemilionitrecentotrentasettemilacentosettantuno e cent. 65), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1589.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Ignazia fu Paolo, eredi, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Ignazia fu Paolo, Eredi, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);
Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Ignazia fu Paolo, Eredi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 43.20.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Ignazia fu Paolo, eredi, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Campu e Fora .	39	13	—	Pascolo	4 (p)	43	20	49	2.808,32

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con sè stesso e strada comunale Ploaghe-Ozieri;
Est: strada comunale Ploaghe-Ozieri e sè stesso;
Sud fiume Rizzolu, strada vicinale Mores-Chilivani e sè stesso;
Ovest: con sè stesso.

Del mappale 13, foglio 4 si espropria la parte sud-est per Ha. 43.20.49.

Indennità di espropriazione L. 1.053.120 (lire unmilionecinquantatremilacentoventi), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1590.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Luigi fu Paolo, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Luigi fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Luigi fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 85.64.72, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Luigi fu Paolo, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Monte Rugiu	37	19	—	Pascolo	3	37	54	57	3.754,57
Id.	37	30	—	Id.	3	0	82	32	82,32
Crastos	38	1	—	Id.	3	6	23	30	623,30
Monte Rugiu	38	2	—	Id.	3	2	20	02	220,02
Codinarva	38	3	—	Id.	4	36	92	89	2.400,38
Id.	38	4	—	Id.	4	0	44	61	29 —
Crastos	37	20	—	Id.	3 (p)	1	47	01	147.01
				Totali		85	64	72	7.256.60

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Ardara Oschiri e dal rio Crastos e confinano:
Nord: strada vicinale Ardara-Ozieri;
Est: strada vicinale Muraghe Fratta;
Sud: con Righi Tola Attilio fu Luigi e più, Campus Tassinari Giovanna e più fu Antonio;
Ovest: strada comunale Ardara-Chilivani.

Del mappale 20, foglio 37 si espropria la parte ovest per Ha. 1.47.01.

Indennità di espropriazione L. 2.672.952,80 (lire duemilioniseicentosettantaduemilanovecentocinquantadue e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1591.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Maddalena fu Antonio, in comune di Mores (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Maddalena fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Maddalena fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 29.71.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 12. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Maddalena fu Antonio, in comune di Mores (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Andingusti	11	1	—	Pascolo	3 (p)	29	71	96	2.377,57

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Comida Basoli Paolo fu Antonio;
Est: con Zappareddu Cocco Antonio e più e con la medesima ditta;
Sud con strada comunale Baddingusti e con Comida Basoli Giov. Antonio fu Antonio;
Ovest: con strada comunale Badu Oschiresu e con se stesso, etc.

Del mappale 1, foglio 11 si epropria la parte ad est per Ha. 29.71.96.

Indennità di espropriazione L. 879.700,90 (*lire ottocentosettantanovemilasettecento e cent. 90*), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1592.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Paolo fu Antonio, in comune di Mores (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Paolo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari);
Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Paolo fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 14.92.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 13. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Paolo fu Antonio, in comune di Mores (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Baddingusti . . .	11	1	—	Pascolo . .	3 (p)	14	92	18	1.193.75

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: strada comunale Badu Oschiresu e Zappareddu Cocco Angelino fu Ignazio;
Est: con sè stesso;
Sud: strada comunale Baddingusti e con sè stesso;
Ovest: strada comunale Baddingusti e Badu Oschiresu.

Del mappale 1, foglio 11 si espropria la parte nord-est per Ha. 14.92.18.

Indennità di espropriazione L. 441.687,50 (quattrocentoquarantunmilaseicentoottantasette e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1593.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Comida Basoli Pietro-Paolo fu Paolo, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna nei confronti di Comida Basoli Pietro-Paolo fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Comida Basoli Pietro-Paolo fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 14.69.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 51. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comida Basoli Pietro-Paolo fu Paolo, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Sa Tanca Manna	28	25	—	Pascolo .	3 (p)	14	69	15	1.469,15

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Campus Piluzza Vincenzo e più fu Giovanni;
Est: con sè stesso:
Sud: con la strada comunale Ploaghe-Ozieri;
Ovest: con la strada comunale Ploaghe-Ozieri.
Del mappale 25, foglio 28 si espropria la parte ovest per Ha. 14.69.15.

Indennità di espropriazione L. 536.239,75 (lire cinquecentotrentaseimiladuecentotrentanove e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1594.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà della Società Anonima Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et d'Homecourt con sede in Saint Chamond (Loire), in comune di Giba (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Società Anonima Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et d'Homecourt con sede in Saint Chamond (Loire), per i terreni ricadenti nel comune di Giba (provincia di Cagliari);
Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Società Anonima Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et d'Homecourt con sede in Saint Chamond (Loire), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Giba (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 3.86.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et d'Homecourt con sede in Saint Chamond (Loire), in comune di Giba (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Porto Botte	A/2	154	—	Incolto produttivo	unica	1	76	50	2,65
Id.	A/2	156	—	Pascolo	2	2	09	05	29,27
				Totali		3	85	55	31,92

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Manigas Ergoi Emanuele;
Est: ferrovia privata Porto Botte Santadi;
Sud: S. A. Compagnie Des Forges e più;
Ovest: Demanio dello Stato Ramo Marina.

Indennità di espropriazione L. 12.634,30.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Porto Botte	A/2	100	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—

Il terreno sopradescritto confina:

Nord S. A. Compagnie Des Forges e più;
Est S. A. Compagnie Des Forges e più;
Sud: S. A. Compagnie des Forges e più;
Ovest: S. A. Compagnie des Forges e più.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	85	55	31,92
2° Corpo	0	01	30	—
In complesso	3	86	85	31,92

Indennità di espropriazione L. 12.634,30 (lire dodicimilaseicentotrentaquattro e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1595.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Corda Margherita fu Pietro, in comune di Florinas (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Corda Margherita fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Florinas (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Corda Margherita fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Florinas (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 14.40.02, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 14. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corda nob. Margherita fu Pietro, in comune di Florinas (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
S'Adde de su Calarighe	32	50	—	Pascolo	1	2	06	87	206,87
Id.	32	51	—	Seminativo	2	3	56	41	516,79
Id.	32	52	—	Id.	2	3	81	54	553,24
Id.	32	53	—	Pascolo	1	2	05	17	205,17
Badde Tuva	32	54	—	Id.	1	0	72	33	72,33
S'Ischina sa Luzzana	32	55	—	Seminativo	3	0	91	11	82 —
Id.	32	57	—	Id.	3	1	26	59	113,93
				Totali		14	40	02	1.750 33

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Pirastreddu e confinano:

Nord: strada vicinale « Pirastreddu », con Cuccuru Ant. Luigi fu Antonio e con Sussarello G. Ant. fu Sebastiano;

Est: con Merella Tomaso e più fu Giov. Maria, con la Congregazione di Carità di Condrongianus e con Giola Soletta Giov. Antonio di Pietro;

Sud: con Tola Giovanni fu Giuseppe e moglie, con Satta Giov. Maria fu Filippo e con Zara Cosseddu Salv. fu Ant.;

Ovest: con Sechi Giovanni fu Leonardo, con Giola Carboni Giacomo fu Filippo e più e con Cuccuru Ant. Luigi fu Ant.

Indennità di espropriazione L. 577.531,75 (lire cinquecentosettantasettemilacinquecentotrentuno e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1596.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Corda Margherita fu Pietro, in comune di Banari (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Corda Margherita fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Banari (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Corda Margherita fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Banari (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 53.93.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 52. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corda Margherita fu Pietro, in comune di Banari (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Sa Chiterra	16	138	—	Seminativo	2	4	26	94	661,77
Id.	16	139	—	Id.	1	0	53	41	138,87
Selles	16	155	—	Id.	1 (p)	2	70	22	702,57
				Totali		7	50	57	1.503,21

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Orrù Pietro e più di Maurizio, con Cherchi Luigi fu Antonio e con la medesima Ditta;
Est: con Cherchi Antonio e più fu Giov. Giacomo, con Delogu Corda Anna e più fu G. Maria e con Dolrio Lorenzo fu G. ;
Sud: con Solinas Delogu Efisia fu Leonardo, con la strada comunale Banari e con Delrio Giuseppe fu Giovanni;
Ovest: con la strada comunale Banari.

Del mappale 155, foglio 16 si espropria la parte nord e sud-est per Ha. 2.70.22.

Indennità di espropriazione L. 460.889,55.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Badde Camada	19	29	—	Pascolo	1	1	15	00	189,75
Id.	19	62	—	Id.	2	15	10	14	1.736,67
Badde Majore	19	63	—	Seminativo	3	7	30	11	803,13
Id.	19	72	—	Id.	2	0	12	86	19,93
Sa Tanchita	20	65	—	Fabbricato rurale	—	0	13	18	—
Id.	20	66	—	Bosco misto	2	13	52	00	432,64
Id.	20	79	—	Pascolo	3	9	09	77	545,86
				Totali		46	43	06	3.727,98

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale Funtana Oltes e confinano:

Nord: con Piras Delogu Margherita di Michele e con Solinas Delogu Efisia fu Leonardo;
Est: con Sini Luigi di Gavino e strada vicinale « Sacca de sa silva majore »;
Sud: con la strada comunale « Concas » e strada « Su Trainu de Badde »;
Ovest: con sè stessa e con Solinas Delogu Efisia fu Leonardo.

Indennità di espropriazione L. 1.309.520,10.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	7	50	57	1.503,21
2° Corpo	46	43	06	3.727,98
In complesso	53	93	63	5.231,19

Indennità di espropriazione L. 1.770.409,65 (lire unmilionesettecentosettantamilaquattrocentonove e cent. 65), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1597.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Corda Margherita fu Pietro, in comune di Siligo (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Corda Margherita fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Siligo (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Corda Margherita fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Siligo (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 10.06.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 8. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corda nob. Margherita fu Pietro, in comune di Siligo (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	ubaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Badde Inzas	23	10	—	Seminativo	3	2	06	30	247,56
Id.	23	11	—	Pascolo arborato	unica	0	52	93	50,28
Id.	23	12	—	Seminativo	3	1	42	83	171,40
Id.	23	13	—	Pascolo	3	5	89	53	383,19
Id.	23	3	—	Id	3	0	09	56	6,21
Id.	23	4	—	Seminativo	3	0	05	49	6,59
				Totali		10	06	64	865,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Bassu Vittoria fu Gavino, Garau Giovanni e Antonio fu Elia, Riu Funtana Ide;
Est: strada comunale « Pira Niedda »;
Sud: Manunta Salvatore fu Salvatore, Marras Giov. Maria fu Giov. Maria e moglie, strada vicinale Cuccu;
Ovest: Marras Giov. Maria fu Giov. Maria e moglie, Garau nob. Paolo e Gavino fu Enrico.

Indennità di espropriazione L. 391.810,20 (lire trecentonovantunomilaottocentodieci e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, *n.* 1598.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Demuro Spada Antonietta fu Gavino, in comune di Padria (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Demuro Spada Antonietta fu Gavino, per i terreni ricadenti nel comune di Padria (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Demuro Spada Antonietta fu Gavino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Padria (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 15.60.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Demuro Spada Antonietta fu Gavino, in comune di Padria (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDD.TO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Nuragheddos	11	47	—	Pascolo	1 (p)	15	60	45	2.262,66

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale Crastu e con la medesima Ditta;

Est: con Peralta Mura Antonio Giuseppe fu Antonio Francesco e con Sale Cambule Salvatore fu Giov. Domenico e più;

Sud: con strada vicinale de Sa sea;

Ovest: con la medesima Ditta e con Serra Stefanina fu Raimondo.

Del mappale 47, foglio 11 si espropria la parte sud-est per Ha. 15.60.45.

Indennità di espropriazione L. 814.557,60 (lire ottocentoquattordicimilacinquecentocinquantasette e cent. 60), vale salvo su determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1599.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Demuro Spada Maria Francesca fu Gavino, in comune di Montresta (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Demuro Spada Maria Francesca fu Gavino, per i terreni ricadenti nel comune di Montresta (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Demuro Spada Maria Francesca fu Gavino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montresta (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 61.54.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Demuro Spada Maria Francesca fu Gavino, in comune di Montresta (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Palavolta	1	8	—	Pascolo	2	47	64	20	809,91
Id.	1	18	—	Pascolo cespugliato	2 (p)	10	56	36	528,18
Pillitu	2	2	—	Pascolo	2	3	33	75	166,88
				Totali		61	54	31	1.504,97

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la medesima Ditta;
Est: con la strada Montresta-Villanova Monteleone;
Sud con Salmon Roberto e più di Gustavo;
Ovest: con la medesima Ditta.

Del mappale 18, foglio 1 si espropria la parte sud per Ha. 10.56.36.

Indennità di espropriazione L. 614.106,85 (lire seicentoquattordicimilacentosei e cent. 85), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1600.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Falchi Buschettu Giuseppina fu Giovanni, in comune di Siamanna (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Falchi Buschettu Giuseppina fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Siamanna (provincia di Cagliari);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Falchi Buschettu Giuseppina fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Siamanna (provincia di Cagliari) per una superficie di ettari 208.21.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Falchi Buschettu Giuseppina fu Giovanni, da Oristano, in comune di Siamanna (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO					
Cungiau San Vittoria	3	3	—	Pascolo	1	1	01	05	131,37
Cungiau de sa Canna	3	6	—	Seminativo	2	13	69	75	2.328,57
Id.	3	18	—	Id.	1	0	31	50	81,90
Id.	3	19	—	Pascolo	1	0	50	75	65,97
				Totali		15	53	05	2.607,81

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: limite comunale di Siapiccia;
Est: strada vicinale Gutturu Serra;
Sud: Saba Luigino di Fedele;
Ovest: strada comunale di Siamanna Siapiccia;

Indennità di espropriazione L. 978.885,60.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Pranu Arrideli de Gioslo	0	5	—	Seminativo	4	0	04	30	1,63

Il terreno sopra descritto confina:
Nord: comune di San Vero Congiu;
Est: comune di San Vero Congiu;
Sud: Fenu Spiga Agata e più fu Salv. Angelo;
Ovest: Todero Antonio fu Giuseppe.

Indennità di espropriazione L. 652.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Pranisceddu	11	20	—	Pascolo cespugliato	2	0	08	15	1,14
Id.	11	28	—	Id.	2	0	10	80	1,51
Id.	11	52	b	Id.	2	76	44	30	1.070,20
Id.	11	53	—	Id.	2	5	10	05	71,41
Id.	11	54	—	Id.	2	0	80	20	11,23
Id.	11	55	b	Id.	2	0	26	70	3,74
Id.	11	56	b	Id.	2	0	08	00	1,12
Pranu Sara	11	86	—	Id.	2	1	67	40	23,44
Id.	11	87	—	Id.	2	1	05	60	14,78
Id.	11	88	b	Id.	2	2	36	95	33,17
Id.	11	89	—	Id.	2	0	83	50	11,69
Id.	11	91	b	Id.	2	98	77	60	1.382,85
Id.	11	90	—	Id.	2	0	71	45	10 —
Pranisceddu	11	26	—	Id.	2	0	41	20	5,77
Id.	11	19	—	Id.	2	0	02	70	0,38
Speranza Palmas	11	84	—	Id.	2	0	45	67	6,40
Id.	11	85	—	Id.	2	0	21	68	3,03
Pizzu Cao	11	18	—	Id.	2	0	54	52	7,63
Speranza Palmas	11	92	—	Id.	2	0	38	53	5,40
				Totali		190	35	00	2.664,89

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Siamanna Is crabilis - e confinano:
Nord: Falchi Salvatore;
Est: Falchi Salvatore;
Sud: limite comunale di Villaurbana;
Ovest: Mameli Francesco, Giorgio e più f. e. s. fu Fedele.

Indenità di espropriazione L. 1.185.876,05.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO					
Santu Martinu	17	13	—	Pascolo	3	0	52	30	15,17

Il terreno sopra descritto confina:
Nord: Cora di San Martino;
Est: Paulesu Ricci Gavino fu Angelo;
Sud: limite comunale Villaurbana;
Ovest: fratelli Falchi.

Indennità di espropriazione L. 5.764,60.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO					
Spainadrosciu . . .	10	75	—	Pascolo cespugliato	2	0	19	08	2,67

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: rio Perdosu;
Est: strada vicinale Craccascius-rio Murtas;
Sud: Falchi Salvatore;
Ovest: rio Perdosu.

Indennità di espropriazione L. 1.188,15.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO					
Pala Sardu	14	10	—	Seminativo	3	0	10	16	7,12

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Puddu Santu Francesco fu Basilio;
Est: Spiga Pinna Giovanni fu Antonio;
Sud: Fenu Spiga Agata fu Angelo e più;
Ovest: Lazzaro Urraci Celestino fu Antonio.

Indennità di espropriazione L. 2.812,40.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO					
Serra Lillus	14	58	—	Pascolo	3	0	15	81	4,59
Id.	14	59	—	Pascolo cespugliato	2	0	26	79	3,75
Id.	14	84	—	Pascolo	3	0	18	96	5,49
				Totali		0	61	56	13,83

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: Pau Fenu Giuseppe fu Pietro e più;
Est: Busia Giovanni e Giuseppe di Angelo;
Sud: Pirastu Atzori Lucia fu Giovanni;
Ovest: Marongiu Corrias Vincenzo fu Luigi e più.

Indennità di espropriazione L. 5.499,15.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO					
Magoritzi	14	72	—	Pascolo	3	0	08	99	2,60

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Puddu Maria;
Est: Sanna Spanu avv. Engenio di Antonio;
Sud: Sanna Spanu avv. Eugenio di Antonio;
Ovest: Puddu Maria.

Indennità di espropriazione L. 988.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO					
S'Arriu de su dì	16	35	—	Pascolo cespugliato	2	0	03	51	0,50

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: comune di Siamanna;
Est: comune di Siamanna;
Sud: Busia Angelo fu G. Antonio;
Ovest: Busia Angelo fu G. Antonio.

Indennità di espropriazione L. 222,50.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO					
S'Enna in Cannisoni . .	16	56	—	Pascolo cespugliato	2	0	06	84	0,96

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Busia Sornis Giuseppe di Angelo;
Est: Busia Angelo del fu G. Antonio;
Sud: Busia Angelo del fu G. Antonio;
Ovest: Busia Sarnis fu Angelo e più.

Indennità di espropriazione L. 427,20.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				11° CORPO					
Rio Finugu	16	101	—	Pascolo cespugliato	2	0	06	56	0,92

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Busia Angelo fu Giuseppe Antonio;
Est: Busia Angelo fu Giuseppe Antonio;
Sud: Busia Giovanni e più di Angelo;
Ovest: Sanna Spanu avv. Eugenio di Antonio.

Indennità di esproprizione L. 409,40.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				12° CORPO					
Santu Martinu	17	14	—	Pascolo	3	0	23	15	6,71

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Floris Nunzia fu Leandro e più;
Est: Falchi Giuseppina;
Sud: limite comunale Villaurbana;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				13° CORPO					
Is Ceas	5	54	—	Seminativo	2	0	02	47	4,21

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Manca Laurina fu Vincenzo e più;
Est: Manca Laurina fu Vincenzo e più;
Sud: Sanna Spanu avv. Eugenio di Antonio;
Ovest: Sanna Spanu avv. Eugenio di Antonio.
Indennità di espropriazione L. 1599,80.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				14° CORPO					
Pranu Sara	11	31	—	Pascolo cespugliato	2	0	28	45	3,98

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Falchi Salvatore;
Est: Laconi Serra Ettore fu Giuseppe;
Sud limite comunale di Villaurbana;
Ovest: Deidda Anedda Salvatore fu Giuseppe.
Indennità di espropriazione L. 1771,10.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				15° CORPO					
Serra Lillius	14	43	—	Pascolo	3	0	06	40	1,86

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Pirastu Atzori Lucia fu Giovanni e più;
Est: Busia Samis Giuseppe di Angelo;
Sud: rio San Giovanni;
Ovest: Busia Angelo fu Antonio.
Indennità di espropriazione L. 706,80.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	15	53	05	2.607,81
2° Corpo	0	04	30	1,63
3° Corpo	190	35	00	2.664,89
4° Corpo	0	52	30	15,17
5° Corpo	0	19	08	2,67
6° Corpo	0	10	16	7,12
7° Corpo	0	61	56	13,83
8° Corpo	0	08	99	2,60
9° Corpo	0	03	51	0,50
10° Corpo	0	06	84	0,96
11° Corpo	0	06	56	0,92
12° Corpo	0	23	15	6,71
13° Corpo	0	02	47	4,21
14° Corpo	0	28	45	3,98
15° Corpo	0	06	40	1,86
In complesso	208	21	82	5.334,86

Indennità di espropriazione L. 2.189.352,55 (lire duemilioni centottantanovemilatrecentocinquantadue e centesimi 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1601.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni-Antonio, in comune di Ittireddu (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ittireddu (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ittireddu (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 10.35.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti arcoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 78. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni-Antonio, in comune di Ittireddu (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
Sa Fraigada	11	44	—	Pascòlo	2 (p)	10	35	16	1.345,71

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la medesima ditta;

Est: con Porcu Sechi Pietro e Cicita fu Gio Maria;

Sud: con la medesima ditta;

Ovest: strada vicinale Nuraghe Frades.

Del mappale 44, foglio 11 si espropria la parte sud per Ha. 10.35.16.

Indennità di espropriazione L. 484.455,60 (lire quattrocentottantaquattromilaquattrocentocinquantacinque e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1602.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni-Antonio, in comune di Nugheddu San Nicolò (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Nugheddu San Nicolò (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nugheddu San Nicolò (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 9.21.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fiori Fenu Giovanna-Maria fu Giovanni-Antonio, in comune di Nugheddu San Nicolò (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
Sa Fraigada	26	16	—	Pascolo	3	9	21	31	552,79

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la medesima ditta;

Est: con Spanu Matteo fu Stefano;

Sud: con Sanna Mundula Giovanna Maria fu Giovanni;

Ovest: strada vicinale Nuraghe Frades.

Indennità di espropriazione L. 207.296,25 (lire duecentosettemiladuecentonovantasei e cent. 25), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1603.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Ledda Campus Antonina fu Giovanni, in comune di Buddusò « Agro » (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ledda Campus Antonina fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Buddusò « Agro » (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ledda Campus Antonina fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Buddusò « Agro » (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 19.41.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 37. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ledda Campus Antonina fu Giovanni, in comune di Buddusò « Agro » (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Nulla	23	31	—	Pascolo	3	0	52	80	34,32
Id.	23	33	—	Id.	3	8	34	91	542,69
Id.	29	12	—	Id.	3 (p)	10	53	97	685,08
				Totali . . .		19	41	68	1.262,09

I terreni sopradescritti sono attraversati dai rii Mannu e Reperada e confinano:

Nord: con rio Mannu;

Est: con Orfanotrofio « Campus Ledda » di Buddusò e con Bacciu Maria Antonia e Fedele fu Pietro Paolo;

Sud: con la medesima ditta;

Ovest: con la medesima ditta e con rio Mannu.

Del mappale 12, foglio 29 si espropria la parte nord per Ha. 10.53.97.

Indennità di espropriazione L. 473.283,75 (lire quattrocentosettantatremiladuecentottantatre e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1604**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Ledda Pietro-Paolo fu Giovanni, in comune di Buddusò (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ledda Pietro-Paolo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Buddusò (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ledda Pietro-Paolo fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Buddusò (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 26.57.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 38. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ledda Pietro Paolo fu Giovanni, in comune di Buddusò (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950 ,n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO					
Marionalvus	56	53	—	Pascolo	2	0	05	24	5,50
Id.	56	52	—	Id.	2	0	04	96	5,21
Sa Zuara	56	51	—	Id.	2	0	33	15	34,81
Id.	56	50	—	Id.	2	0	18	82	19,76
Id.	56	49	—	Id.	2	0	02	24	2,35
Id.	56	48	—	Id.	2	0	05	12	5,38
Marionalvus	56	41	—	Id.	1	0	41	16	61,74
Id.	56	70	—	Id.	2 (p)	25	46	44	2.673,77
				Totali		26	57	13	2.808,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ditta intestataria e Addis Gavino e più fu Giuseppe;
Est: con demanio comune di Buddusò e riu s'iscia s'iscala;
Sud: con demanio comune di Buddusò e riu s'iscia s'iscala;
Ovest: con Puliga Carta Settimio fu Giuseppe e con la ditta intestataria.

Del mappale 70, foglio 56 si espropria la parte est per Ha. 25.46.44.

Indennità di espropriazione L. 1.024.492,40 (lire unmilioneventiquattromilaquattrocentonovantadue e centesimi 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1605.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Mannu-Mannu Antonia fu Pietro, vedova Basoli, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mannu-Mannu Antonia fu Pietro, vedova Basoli, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna nei confronti di Mannu-Mannu Antonia fu Pietro, vedova Basoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 1.72.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 65. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mannu-Mannu Antonia fu Pietro, vedova Basoli, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
Funtana Giuncu	26	23	—	Pascolo	4 (p)	1	72	60	112,19

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: Mannu Mannu Antonia fu Pietro;
Est: Mannu Mannu Antonia fu Pietro;
Sud: strada provinciale Ozieri-Oschiri;
Ovest: Mannu Mannu Antonia fu Pietro.

Del mappale 23, foglio 26 si espropria la parte sud per Ha. 1.72.60.

Indennità di espropriazione L. 42.071,25 (lire quarantaduemilasettantuno e cent. 25), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1606.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Mannu Fresu Antonio fu Giovanni Maria, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mannu Fresu Antonio fu Giovanni-Maria per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mannu Fresu Antonio fu Giovanni-Maria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 51.00.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 63. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mannu Fresu Antonio fu Giovanni-Maria, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO									
Sas Dominigas	31	19	—	Pascolo	3 (p)	0	65	06	65,03
Iscosoopasche	31	20	—	Id.	3	45	59	92	4.559,92
Su Crabione	31	22	—	Id.	3	3	89	88	389,88
Iscoscopasche	31	27	—	Id.	3	0	85	28	85,28
					Totali	51	00	14	5.100,14

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Su Silimbru e confinano:

Nord: con la medesima ditta e con Sini Mannu Gavina fu Salvatore;
Est: con la strada vicinale Ponte Ezzu Pianu Ladu;
Sud: con la strada vicinale Ardara Oschiri e con Manai Bertulu Antonio fu Matteo;
Ovest: con la medesima ditta e con Sini Mannu Gavina fu Salvatore.

Del mappale 19, foglio 31 si espropria la parte sud per Ha. 0.65.06.

Indennità di espropriazione L. 1.861.551,10 (lire unmilioneottocentosessantunomilacinquecentocinquantuno e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1607.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Mannu-Mannu Margherita fu Pietro, in comune di Chiaramonti (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mannu-Mannu Margherita fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Chiaramonti (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mannu-Mannu Margherita fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Chiaramonti (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 6.60.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mannu-Mannu Margherita fu Pietro, in comune di Chiaramonti (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
Ortigia	34	45	—	Pascolo	3 (p)	6	60	57	495,43

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: strada vicinale Badu ebbas;
Est: strada vicinale Badu ebbas e con la medesima ditta;
Sud: con la medesima ditta;
Ovest: con la medesima ditta.

Del mappale 45, foglio 34 si espropria la parte est per Ha. 6.60.57.

Indennità di espropriazione L. 183.309,10 (lire centottantatremilatrecentonove e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1608.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Mannu Fresu Rosalia fu Giovanni Maria, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mannu Fresu Rosalia fu Giovanni Maria, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mannu Fresu Rosalia fu Giovanni Maria, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 21.87.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 64. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mannu-Fresu Rosalia fu Giovanni Maria, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Iscoscopasche . . .	34	1	—	Pascolo	3 (p)	17	31	83	1.731 83

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada vicinale Ardara Oschiri;
Est: con la medesima ditta;
Sud: con strada Ardara Oschiri;
Ovest: con strada vicinale Candelas.

Del mappale 1, foglio 34 si espropria la parte ovest per Ha. 17.31.83.

Indennità di espropriazione L. 632.117,95.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Iscoscopasche	34	53	—	Pascolo	3	4	55	91	455,91

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con strada Ardara Oschiri;
Est: con Taras Mannu Gavina fu Giovanni;
Sud: con Taras Mannu Gavina fu Giovanni;
Ovest: con strada vicinale di Candelas.

Indennità di espropriazione L. 166.407,15.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	17	31	83	1.731,83
2° Corpo	4	55	91	455,91
In complesso	21	87	74	2.187,74

Indennità di espropriazione L. 798.525,10 (lire settecentonovantottomilacinquecentoventicinque e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ottobre 1952, n. 1609.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Mastino Pirisi Francesco fu Antonio Gaetano, in comune di Bosa (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

in virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mastino Pirisi Francesco fu Antonio Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Bosa (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Mastino Pirisi Francesco fu Antonio Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bosa (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 109.58.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mastino Pirisi Francesco fu Antonio Gaetano, in comune di Bosa (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Su traini onus	7	20	—	Pascolo cespugliato	1	3	61	55	180.77
Id.	7	19	—	Pascolo arborato	3	5	62	40	118,10
Id.	7	21	—	Pascolo cespugliato	1	5	45	65	272,83
Ferru ezzos	7	18	—	Id.	1	56	69	80	2.834,90
Nicddu	7	17	—	Id.	2	8	16	60	130,66
Id.	7	12	—	Id.	1 (p)	30	02	28	1.501,14
				Totali		109	58	28	5.038,40

I terreni sopradescritti sono attraversati dal rio Crobione e confinano:

Nord con la medesima ditta;

Est: con Sechi Carboni Antonio Gavino fu Domenico;

Sud: con Sechi Carboni Antonio Gavino fu Domenico;

Ovest: con Mastino Pirisi Francesco e più fu Antonio Gaetano.

Del mappale 12, foglio 7 si espropria la parte sud-est per Ha. 30.02.28.

Indennità di espropriazione L. 2.097.808.30 (lire duemilioninovantasettemilaottocentotto e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1610.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore, in comune di Zeddiani (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore per i terreni ricadenti nel comune di Zeddiani (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Zeddiani (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 88.12.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 68. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore, in comune di Zeddiani (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO					
Il Salto	12	2	—	Pascolo	4	10	91	45	600,30
Id.	12	1	—	Id.	4 (p)	57	38	50	3.156,17
Id.	13	143	—	Id.	4 (p)	4	32	40	237,82
Luzaneddas	6	6	—	Id.	4 (p)	15	50	20	852,61
				Totali		88	12	55	4.846,90

I terreni sopradescritti sono attraversati da strada comunale Zeddiani-Solarussa, strada vicinale Nuraghe Urigu e confinano:

Nord: col medesimo;
Est: col medesimo;
Sud: col medesimo;
Ovest: strada vicinale Bertuleus.

Del mappale 1, foglio 12 si espropria la parte nord per Ha. 57.38.50.
Del mappale 143, foglio 13 si espropria la parte nord per Ha. 4.32.40.
Del mappale 6, foglio 6 si espropria la parte sud per Ha. 15.50.20.

Indennità di espropriazione L. 1.744.884 (lire unmilionesettecentoquarantaquattromilaottocentottantaquattro), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1611.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore, in comune di San Vero Milis (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di San Vero Milis (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore, relativo ai terreni rica-

denti nel comune di San Vero Milis (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 20.82.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 39. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Meloni Pinna Giuseppe fu Salvatore, in comune di San Vero Milis (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO					
Cortionis	5	33	—	Seminativo	2	7	86	35	1.100,89
Id.	5	42	—	Id.	2	1	06	70	149,38
Serra Mura	5	49	—	Pascolo	2	3	28	95	328,95
Cortionis	5	88	—	Seminativo	2	0	81	15	113,61
				Totali		13	03	15	1.692,83

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: Stara Edoardo fu Michele;
Est: con riu Simanis;
Sud: Setzu Francesco fu Isidoro e più;
Ovest: con le strade vicinali S'achea.
Indennità di espropriazione L. 636.936,80.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO					
Carlo Sedda	4	139	—	Pascolo	1	3	25	75	618,93
Lunamis	4	145	—	Id.	1	4	53	30	861,27
				Totali		7	79	05	1.480,20

I terreni sopradescritti sono attraversati da un rio e confinano:
Nord: Caocci Battistino di Giovanni e più, Lepori Caterina fu Nicolò;
Est: Medas Franca e più;
Sud: comme di San Vero Milis;
Ovest: Setzu Puliga Cesare di Giuseppe e più.
Indennità di espropriazione L. 444.060.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	13	03	15	1.692,83
2° Corpo	7	79	05	1.480,20
In complesso	20	82	20	3.173,03

Indennità di espropriazione L. 1.080.996,80 (lire unmilioneottantamilanovecentonovantasei e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1612.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Muzio Corbu Salvatore fu Giovanni Battista, in comune di Mores (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Muzio Corbu Salvatore fu Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Muzio Corbu Salvatore fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 47.51.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Muzio Corbu dott. Salvatore fu Giovanni Battista, in comune di Mores (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Boinalzos	18	216	—	Seminativo	4	9	08	88	681,66
Sos Arzeles	18	264	—	Fabbricato rurale	—	0	00	72	—
Id.	18	265	—	Seminativo	4	1	84	27	138,20
Boinalzos	18	266	—	Id.	4	4	81	75	361,31
Id.	18	267	—	Id.	4	6	88	12	516,09
Id.	18	270	—	Id.	4	0	98	65	73,99
Arenalzu	18	294	—	Id.	4	7	22	61	346,85
Boinalzos	18	298	—	Id.	4	7	15	31	343,35
				Totale		38	00	31	2.461,45

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale Tanche del Duca e confinano:

Nord: Fenu Casu Giuseppa e più fu Raimondo, strada vicinale Cannisone, Fadda Caterina fu Giuseppe e più, Chessa dott. Fausto fu Antonio e Calvia Sau Ant. Maria;

Est: Cavalli Giacomina di Giovanni e Nuvoli Filippo fu Angelo;

Sud: Pinna Fozzi Antonio di Paolo, Manca Luigi fu Ant. Amedeo, Denughes Sau Giov. Maria fu Paolo;

Ovest: Pittalis Luigi e più fu Giov. Antonio e strada comunale Mores, Bonorva.

Indennità di espropriazione L. 812.278,50.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Tres Nuraghes	20	59	—	Pascolo	2 (p)	0	48	66	77,87
Monte Pedrosu	20	60	—	Id.	3	9	02	89	722,31
				Totali		9	51	55	800,18

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: strada comunale Mores-Bono;

Est: Luridiana Clierchi Matteo e più;

Sud: con la medesima ditta:

Ovest: con la medesima ditta.

Del mappale 59, foglio 20 si espropria la parte est per Ha. 0.48.66.

Indennità di espropriazione L. 294.898,55.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	38	00	31	2.461,45
2° Corpo	9	51	55	800,18
In complesso	47	51	86	3.261,63

Indennità di espropriazione L. 1.107.177,05 (lire unmilionecentosettemilacentosettantasette e cent. 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1613.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Muzio Corbu Salvatore fu Giovanni Battista, in comune di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Muzio Corbu Salvatore fu Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Nuoro (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Muzio Corbu Salvatore fu Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nuoro (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 81.86.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Muzio Corbu dott. Salvatore fu Giov. Battista, in comune di Nuoro (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Ghisoleo	50	7	—	Pascolo	5	3	18	43	31,84
Id.	50	8	-	Id.	5	0	84	84	8,48
Id.	50	9	-	Id.	3	11	13	50	534,43
Id.	50	10	-	Fabbricato rurale	—	0	00	26	—
Id.	50	103		Pascolo	4	17	97	52	449,39
				Totali		33	14	55	1.024,14

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Putu Nuraghe e confinano:

Nord: strada Nuoro-Macomer;
Est: Ticca Giov. Maria di Francesco e con strada vicinale Badde Nurri;
Sud: Mesina Cambuso Pina Rosa fu Giov. Antonio in Cambuso;
Ovest: Piredda Pirari Maria Francesca di Nicolo in Cambuso e strada vicinale Internuraghe.

Indennità di espropriazione L. 384.232,10.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Pedra Arba.	39	12	—	Pascolo	4	48	18	94	1.204,73
Id.	39	13	—	Id.	5	0	53	16	5,52
				Totali		48	72	10	1.210,25

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: demanio comunale di Nuoro;
Est: Nieddu Valentino fu Giuseppe;
Sud: strada nazionale Nuoro-Macomer;
Ovest: Carroni Manca Giovanni fu Pasquale e demanio comunale di Nuoro.

Indennità di espropriazione L. 459.950,20.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	33	14	55	1.024,14
2° Corpo	48	72	10	1.210,25
In complesso	81	86	65	2.234,39

Indennità di espropriazione L. 844.182,30 (lire ottocentoquarantaquattromilacentottantadue e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1614.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Nurra Giovanni-Paolo fu Giovanni, in comune di Sedini (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Nurra Giovanni Paolo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Sedini (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Nurra Giovanni-Paolo fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sedini (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 75.61.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nurra Giovanni Paolo fu Giovanni, in comune di Sedini (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Paulu vaccaggiu	72	5	—	Pascolo	5	29	43	48	382,66
Pala di li campani	77	6	—	Id.	2	0	95	50	138,48
San Pantaleo	77	7	—	Id.	4	11	56	22	554,98
Id.	77	8	—	Id.	1	2	88	34	634,35
Id.	77	9	—	Id.	1	1	50	68	331,50
Id.	77	10	—	Id.	1	0	54	96	120,91
Id.	77	11	—	Id.	3	4	84	44	363,33
Id.	77	12	—	Id.	3	2	61	83	196,37
Id.	77	13	—	Id.	1	4	08	10	897,81
Id.	77	14	—	Id.	1	0	71	63	157,59
Pala di li campani	77	15	—	Id.	2	5	66	70	821,71
San Pantaleo	80	3	—	Id.	3	0	01	35	1,01
San Pancrazio	80	5	—	Id.	2	0	02	08	3,02
Id.	80	6	—	Id.	2 (p)	6	65	68	965,24
La serra di L'acciaggiu	72	6	—	Id.	5 (p)	4	10	34	53,35
				Totali		75	61	33	5.622,31

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada Paulu Pintu e confinano:

Nord: con la strada vicinale Paulu Pintu, con Fraddi Francesco Maria di Giacomo e con Nurra Giovanni e Sebastiano fu Ant. Paolo;

Est con la strada vicinale Paulu Pintu, con Demontis Francesco fu Nicolò e più, con Fresi Stefano fu Giuseppe e con la strada comunale Nulvi-Sedini;

Sud: con la medesima ditta e con Piana Lepori Lorenzo fu Quirico;

Ovest: con la strada vicinale di Giannau, con Piana Lepori Lorenzo fu Quirico e con Denau Manca Giovanni e Vittoria fu Francesco.

Del mappale 6, foglio 80 si espropria la parte nord per Ha. 6.65.68.

Del mappale 6, foglio 72 si espropria la parte sud-est per Ha. 4.10.34.

Indennità di espropriazione L. 2.032.397 (lire duemilionitrentaduemilatrecentonovantasette), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1615.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, in comune di San Nicolò d'Arcidano (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, per i terreni ricadenti nel comune di San Nicolò d'Arcidano (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Nicolò d'Arcidano (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 24.87.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 143. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, da Uras, in comune di S. Nicolò d'Arcidano (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Serra Fogu	8	7	a	Pascolo	2	9	63	65	915.48
Campu a terra	8	20	b	Seminativo	3	0	45	30	41.05
Id.	8	22	b	Id.	3	1	05	25	89,46
Id.	8	24	b	Id.	3	0	87	50	74.38
Serra Fogu	8	15	—	Pascolo	2	0	91	70	87.11
Id.	8	14	—	Id.	2	3	27	15	310.79
Id.	8	6	—	Id.	2	3	12	40	296,79
Tenasci Acqua Bella	4	49	a	Id.	2	0	81	00	170.10
Narbonis Cirrus	4	46	a	Id.	2 (p)	4	73	52	994,40
				Totali		24	87	47	2.979.56

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Serra Fogu e confinano:

Nord: Ariu Putzolu Giuseppe e Margherita fu Giuseppe;

Est: Murgia Arriu Giovanni fu Antonio;

Sud: Pianu Antonio fu Giuseppe;

Ovest: col medesimo.

Del mappale 46 a, foglio 4 si espropria la parte ad est per Ha. 4.73.52.

Indennità di espropriazione L. 1.023.294,90 (un milioneventitremiladuecentonovantaquattro e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1616.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, in comune di Uras (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, per i terreni ricadenti nel comune di Uras (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Uras (provincia di Cagliari per una superficie di ettari 260.79.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 144. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Onnis Marcias Salvatore fu Sebastiano, da Uras, in comune di Uras (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Narbonis	1	1	—	Pascolo	4	1	56	75	58 —
Id.	1	2	—	Id.	4	0	54	90	20, 31
Id.	1	3	—	Id.	4	0	73	50	27, 20
Id.	1	4	—	Id.	4	1	33	75	49, 49
Id.	1	5	—	Seminativo	4	0	45	30	15, 85
Id.	1	.6	—	Id.	4	0	37	90	13, 27
Id.	1	9	—	Pascolo	4	0	24	90	9, 21
Id.	1	15	—	Seminativo	4	0	40	00	14 —
Id.	1	16	—	Id.	4	0	51	45	18, 01
Id.	1	18	—	Id.	4	0	28	10	9, 84
Id.	1	19	—	Id.	4	0	18	05	6, 32
Id.	1	20	—	Id.	4	0	20	45	7, 16
Id.	1	24	—	Pascolo	4	1	14	60	42, 40
Id.	1	26	—	Id.	4	0	50	40	18, 65
Id.	1	27	—	Id.	4	2	29	80	85, 03
Id.	1	28	—	Id.	4	0	20	80	7, 70
Id.	1	29	—	Id.	4	0	26	55	9, 82
Id.	1	31	—	Id.	4	0	16	95	6, 27
Id.	1	34	—	Seminativo	4	0	51	05	17, 87
Id.	1	36	—	Pascolo	4	0	23	75	8, 79
Id.	1	10	—	Id.	4	0	62	80	23, 24
Id.	1	39	—	Id.	4	0	16	05	5, 94
Id.	1	42	—	Id.	4	0	99	95	36, 98
Id.	1	69	—	Id.	4	1	23	05	45, 53
Id.	1	70	—	Seminativo	4	0	57	95	20, 28
Id.	1	71	—	Id.	4	0	52	85	18, 50
Id.	1	72	—	Pascolo	4	0	35	20	13, 02
Id.	1	73	—	Seminativo	4	0	12	30	4, 30
Id.	1	75	—	Id.	4	0	34	85	12, 20
Id.	1	76	—	Pascolo	4	0	18	35	6, 79
Id.	1	35	—	Seminativo	4	0	44	00	15, 40
					Totali .	17	76	30	647, 37

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale S. Suia e confinano:

Nord: rio Perdosu;
Est: strada provinciale Monastir-Oristano;
Sud: Piredda Angelo fu Raimondo;
Ovest: Pisano Meloni Priamo fu Giuseppe.

Indennità di espropriazione L. 247.088,75.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Arca Boi	1	51	a	Pascolo	4	97	41	20	3.604,24
Id.	1	54	—	Id.	4	0	25	20	9,32
Narbonis	1	89	—	Id.	4	2	82	15	104,40
Arca Boi	1	103	—	Id.	4	0	33	40	12,36
Id.	1	104	a	Id.	4	0	03	35	1,24
Poagi	10	145	—	Seminativo	3	0	17	80	16,02
				Totali		101	03	10	3.747,58

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Bia Furonis ed in parte dal rio Roia Acca Boi e confinano:

Nord: Pinna Efisio fu Enrico e più;

Sud: comune di Uras;

Est: strada provinciale Monastir-Oristano;

Ovest: canale di Santa Sesina.

Indennità di espropriazione L. 1.405.582,80.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Guardia is Paras	4	2	—	Pascolo	4	12	09	90	477,26
Santu Sabianu	4	6	—	Id.	4	0	91	10	33,71
Guardia is Paras	4	21	—	Id.	4	39	54	65	1.463,22
Santu Sabianu	4	24	—	Id.	4	0	85	55	31,65
Id.	4	25	—	Id.	4	0	68	50	25,35
				Totali		54	09	70	2.031,19

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale S. Suia e confinano:

Nord: comune di Uras;

Sud: comune di Uras;

Est: strada vicinale S. Suia;

Ovest: strada provinciale Monastir-Oristano.

Indennità di espropriazione L. 761.696,25.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO					
Cristera	6	48	—	Pascolo cespugliato	unica	3	20	35	24,03

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: comune di Uras;

Sud: Caboni-Leo Giovanni fu Tomaso;

Est: comune di Uras;

Ovest: Caboni-Leo Giovanni fu Tomaso.

Indennità di espropriazione L. 10.933,65.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				5° CORPO					
Nuraxieddu	8	3	—	Pascolo	4	1	18	45	43,83

Il terreno sopradescritto confina:
Nord Arriu Luigi fu Callisto;
Sud Caboni-Leo Giuseppe fu Giovanni;
Est Pinna Efisio di Enrico e più;
Ovest territorio comune di Terralba.
Indennità di espropriazione L. 16.136,25.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				6° CORPO					
Riu su Fenughe	8	11	—	Pascolo	4	0	74	10	27,42
Id.	8	12	—	Id.	4	0	43	35	16,04
Nuraxieddu	8	52	—	Id.	4	0	31	85	11,78
Id.	8	166	—	Id.	4	1	14	20	42,25
Riu Su Fenughe	8	207	—	Id.	4	0	45	55	16,85
Id.	8	209	—	Id.	1	0	68	35	25,29
				Totali		3	77	40	139,63

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: Caboni-Leo Giuseppe fu Giovanni;
Sud: Melis-Angius Angelo fu Pietro e più;
Est: Pinna Efisio di Enrico e più;
Ovest Falchi Melis Afisio fu Alessio.
Indennità di espropriazione L. 51.096,75.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				7° CORPO					
Nuraxieddu	8	48	—	Pascolo	4	0	34	25	12,67

Il terreno sopradescritto confina
Nord: Dessi Boi Maria fu Antonio;
Sud: Loi-Mannai Efisio fu Pietro;
Est: Melis Fulgheri Angelo fu Giuseppe;
Ovest: Falchi Melis Efisio fu Alessio.
Indennità di espropriazione L. 4.751,25.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				8° CORPO					
Riu Su Fenughe	8	27	—	Seminativo	4	0	20	10	7,04
Id.	8	28	—	Id.	4	0	18	90	6,62
				Totali	.	0	39	00	13,66

I terreni sopradescritti confinano:
Nord Murtas Ercole di Antonio e più;
Sud: Dessi Francesco fu Antonio;
Est: Lilliu Battista fu Battista;
Ovest: Manca-Concu Caterina fu Sisinnio e più.
Indennità di espropriazione L. 5.464.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO					
Riu Su Fenughe	8	36	—	Pascolo	4	0	25	55	9,45
Nuráxieddu	8	55	—	Seminativo	3	0	59	00	53,10
Riu Su Fenughe	8	37	—	Id.	4	0	18	85	6,60
Nuraxieddu	8	56	—	Id.	4	0	14	85	5,20
Id.	8	167	—	Id.	3	0	53	75	48,37
Id.	8	168	—	Id.	4	0	09	20	3,22
				Totali		1	81	20	125,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Loi-Mannai Efisio di Pietro;
Sud: Melis-Zucca Angelo fu Francesco;
Est: Mannai-Manca Angelo fu Angelo;
Ovest: Melis Aurelia fu Angelo.

Indennità di espropriazione L. 49.125,05.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO					
Corongeddu	10	4	—	Seminativo	4	0	37	65	13,18
Id.	10	5	—	Id.	4	0	37	40	13,09
Id.	10	6	—	Id.	4	0	46	80	16,38
Id.	10	7	—	Pascolo	4	0	06	20	2,29
Id.	10	8	—	Id.	4	0	28	20	10,43
Id.	10	9	—	Seminativo	4	0	27	35	9,57
Id.	10	10	—	Id.	4	0	31	60	11,05
Id.	10	12	—	Id.	4	2	26	40	79,24
Id.	10	15	—	Id.	4	0	29	25	10,24
Id.	10	16	—	Id.	4	0	04	20	14,07
Id.	10	17	—	Id.	4	0	33	40	11,69
Id.	10	18	—	Id.	4	0	15	00	5,25
Id.	10	19	—	Id.	4	0	20	50	7,18
Id.	10	20	—	Id.	4	0	24	30	8,50
Id.	10	21	—	Id.	4	0	58	35	20,42
Id.	10	24	—	Id.	4	0	21	90	7,67
Id.	10	26	—	Id.	4	1	06	10	37,14
Id.	10	27	—	Id.	4	0	27	70	9,69
Id.	10	28	—	Id.	4	0	01	20	0,42
Id.	10	29	—	Id.	4	1	08	10	37,84
Id.	10	30	—	Id.	4	0	22	65	7,93
Id.	10	53	—	Id.	4	0	02	50	0,88
Id.	10	55	—	Id.	4	0	01	90	0,67
Id.	10	57	—	Id.	4	0	00	40	0,14
Id.	10	60	—	Id.	4	0	02	70	0,94
Id.	10	63	—	Id.	4	0	02	00	0,70
Poaxi	10	34	—	Id.	4	2	10	15	73,55
Arca Boi	1	95	—	Pascolo	4	4	63	70	171,57
Id.	1	93	—	Id.	4	0	18	40	6,81
Id.	1	94	—	Id.	4	0	75	50	27,94
Id.	1	97	a	Id.	4	12	06	95	446,57
Id.	1	99	—	Id.	4	0	16	60	6,14
Id.	1	101	—	Id.	4	0	25	60	9,47
Corongeddu	10	121	—	Seminativo	4	0	07	55	2,64
Id.	10	135	—	Id.	4	0	02	80	0,98
Id.	10	137	—	Id.	4	0	00	65	0,23
				Totali		29	51	65	1.[illegible]8[illegible]51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Melis Atzori Antonio fu Sisinnio;
Sud: Sorsi Spiga Angelo di Giuseppe e più;
Est: Canale di Santa Suina;
Ovest: strada comunale Uras-Terralba.

Indennità di espropriazione L. 415.973,50.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				11° CORPO					
Roia Chiccu Piras	10	48	—	Seminativo .	4	0	22	75	7,95

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Cuccu Bianca Speranza fu Sisinnio;
Sud: Corrias Puxeddu Innocenza fu Angelo;
Est: Corrias Puxeddu Innocenza fu Angelo;
Ovest: Cuccu Bianca Speranza fu Sisinnio.

Indennità di espropriazione L. 3.180.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				12° CORPO					
S'Ischixedda	10	171	—	Pascolo	2	5	47	40	602,47
S'Acquari Saliu	11	113	—	Id.	2	1	45	85	160,44
				Totali		6	93	25	762,91

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Roia Is Piras e confinano:
Nord: Aroffo Piras Giuseppina fu Luigi;
Sud: Roia Poaxi Piras;
Est: comune di Uras;
Ovest: Aroffo Piras Giuseppina fu Luigi.

Indennità di espropriazione L. 259.389,40.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				13° CORPO					
Roia Is Piras	1	65	—	Seminativo .	4	0	17	45	6,11

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: comune di Uras;
Est: Caddeo-Cera Luigi di Efisio e più;
Sud: Roia Manna;
Ovest: Massa Lampis Giuseppe fu Antioco.

Indennità di espropriazione L. 2.414.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				14° CORPO					
Roia Is Piras	11	93	—	Seminativo . .	4	0	07	95	2,78

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: Casu Vacca Benigno fu Giuseppe;
Sud: Porceddu Porcu Giuseppe fu Giuseppe;
Est: Porceddu Porcu Giuseppe fu Giuseppe;
Ovest: Casu Vacca Benigno fu Giuseppe.

Indennità di espropriazione L. 1.112.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				15° CORPO					
Caddu Santa Barbara	15	72	—	Pascolo	2	3	39	65	273.61
Id.	15	207	—	Seminativo	3	0	44	30	39.87
				Totali		3	83	95	313,48

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: rio Prunixedda;
Sud: rio Prunixedda;
Est: Corrias Caboni Ausilino fu Antioco,
Ovest: rio Prunixedda.
Indennità di espropriazione L. 108.576,70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				16° CORPO					
S'Ischixedda	13	350	—	Seminativo	3	1	21	75	109.57
Id.	13	352	—	Id.	3	0	18	30	16,47
				Totali		1	40	05	126,04

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: rio Prunixedda;
Sud: ferrovia Cagliari Terranova Golfo Aranci;
Est: rio Prunixedda;
Ovest: ferrovia Cagliari Terranova Golfo Aranci.
Indennità di espropriazione L. 49.155,60.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				17° CORPO					
S'Ischixedda	14	2	—	Seminativo	3	0	35	45	31 91
Id.	14	4	—	Id.	3	0	10	40	9,36
Id.	14	5	—	Id.	3	0	10	25	9,23
Id.	14	6	—	Id.	3	0	13	45	12,11
Id.	14	7	—	Id.	3	0	48	40	43.56
Id.	14	8	—	Id.	3	0	25	45	22,91
Id.	14	9	—	Id.	3	0	24	95	22.45
Id.	14	10	—	Id.	3	0	87	40	78,66
Id.	14	11	—	Id.	3	0	08	10	7,29
Id.	14	12	—	Id.	3	0	44	45	40,01
Id.	14	107	—	Id.	3	0	17	85	16,07
				Totali		3	26	15	293,56

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: rio Prunixedda;
Est: rio Prunixedda;
Sud: Cuccu Bianca fu Sisinnio;
Ovest: ferrovia Cagliari Terranova Golfo Aranci.
Indennità di espropriazione L. 104.488,40.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				18° CORPO					
S'Ischixedda	14	214	—	Seminativo	2	0	16	35	24,52

Il terreno sopradescritto confina.
Nord. Massa Steri Salvatore fu Pasquale;
Est: Piras Piras Angelo fu Bartolomeo;
Sud: Piras Piras Angelo fu Bartolomeo;
Ovest Massa Steri Salvatore fu Pasquale.
Indennità di espropriazione L. 9.317,60.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				19° CORPO					
Zirva Gianni Feri	14	223	—	Seminativo	2	1	19	25	178,87
Id.	14	466	—	Id.	2	0	16	80	25,20
				Totali		1	36	05	204,07

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: Piras Piras Angelo fu Bartolomeo;
Est Murtas Vacca Giuseppe fu Giuseppe e più;
Sud: Fenu-Za Maria Efisia fu Francesco;
Ovest: Piras Piras Angelo fu Bartolomeo.
Indennità di espropriazione L. 77.546,60.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				20° CORPO					
Su Piali	7	10	—	Pascolo cespugliato	unica	8	08	80	60,66
Id.	7	13	—	Id.	unica	2	16	05	16,20
Id.	17	3	—	Id.	unica	1	70	55	12,78
				Totali		11	95	40	89,64

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: comune di Uras,
Est comune di Uras:
Sud: Strada vicinale de Muritta Piras Cortes Giuseppe fu Francesco;
Ovet: Serra Scanu Benvenuto fu Beniamino.
Indennità di espropriazione L. 40.786,20.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				21° CORPO					
Nuraghi Arbus	17	36	—	Pascolo cespugliato	unica	2	12	50	15,94
Su Piali	17	39	—	Pascolo	4	1	58	65	58,70
				Totali	.	3	71	15	74,64

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: Piras Puxeddu Annibale fu Luigi;
Est: Piras Puxeddu Annibale fu Luigi;
Sud: strada vicinale Puigas;
Ovest: strada vicinale Puigas.
Indennità di espropriazione L. 29.265,20.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				22° CORPO					
Nuraghi Arbu	17	50	—	Pascolo	4	2	03	85	75,42
Id.	17	57	—	Id.	4	0	12	95	4,79
Id.	17	59	—	Id.	4	3	97	40	147,64
Id.	17	60	—	Id.	3	8	29	10	580,37
Id.	17	58	—	Incolto sterile	—	0	00	75	—
				Totali		14	44	05	807,62

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Fuigas e confinano:
Nord Fadda Basciu Raimondo di Raimondo;
Est Basciu Teresa fu Antonio;
Sud Murru Cesarino fu Raimondo;
Ovest comune di Uras.
Indennità di espropriazione L. 291.250,10.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				23° CORPO					
S'Ischixedda	14	13	—	Pascolo	2	0	13	50	14,85

Il terreno sopradescritto confina:
Nord Mazzucchelli Frontini Ottorino Bruno fu Ignazio;
Est Terranova Golfo Aranci (ferrovia);
Sud Cortes Giovanni fu Domenico;
Ovest Caboni Leo Giuseppe fu Tomaso.
Indennità di espropriazione L. 5.049.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	17	76	30	647,37
2° Corpo	101	03	10	3.747,58
3° Corpo	54	09	70	2.031,19
4° Corpo	3	20	35	24,03
5° Corpo	1	18	45	43,83
6° Corpo	3	77	40	139,63
7° Corpo	0	34	25	12,67
8° Corpo	0	39	00	13,66
9° Corpo	1	81	20	125,94
10° Corpo	29	51	65	1.082,51
11° Corpo	0	22	75	7,95
12° Corpo	6	93	25	762,91
13° Corpo	0	17	45	6,11
14° Corpo	0	07	95	2,78
15° Corpo	3	83	95	313,48
16° Corpo	1	40	05	126,04
17° Corpo	3	26	15	293,56
18° Corpo	0	16	35	24,52
19° Corpo	1	36	05	204,07
20° Corpo	11	95	40	89,04
21° Corpo	3	71	15	74,64
22° Corpo	14	44	05	807,62
23° Corpo	0	13	50	14,85
In complesso	260	79	45	10.596,49

Indennità di espropriazione L. 3.949.709,05 (tremilioninovecentoquarantanovemilasettecentonove e cent. 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1617.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Pilo Flores Gavino Giuseppe fu Gavino, in comune di Bonorva (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna, nei confronti di Pilo Flores Gavino Giuseppe fu Gavino, per i terreni ricadenti nel comune di Bonorva (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pilo Flores Gavino Giuseppe fu Gavino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bonorva (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 428.55.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 43. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pilo Flores Gavino Giuseppe fu Gavino, in comune di Bonorva (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Monte Calvia	2	4	—	Pascolo	4	0	24	46	12,23
Id.	3	2	—	Id.	4	85	25	79	4.262,89
Id.	3	3	—	Id.	4	0	07	96	3,98
Badde Muscas	3	4	—	Id.	4	70	69	95	3.534,97
Stravales	3	7	—	Id.	3	3	95	57	375,79
Id.	3	8	—	Seminativo	3	66	78	26	6.344,34
Sa Pala Pedrosa	3	11	—	Id.	4	28	58	19	1.028,95
Corona trachido	3	13	—	Pascolo	3	27	35	92	2.599,13
Serra sa rughe	3	14	—	Id.	5	1	16	38	29,10
Lezzeri	3	31	—	Id.	4	0	49	24	24,62
Su cotone	3	33	—	Id.	3	0	91	64	87,06
Monte longu	3	34	—	Id.	4	13	26	98	663,49
Su cotone	3	38	—	Id.	3	0	21	18	20,12
Antonio Boerio	3	39	—	Id.	2	6	79	91	1.121,85
Badde Muscas	3	42	—	Fabbricato rurale	—	0	01	12	—
Su cotone	3	52	—	Id.	—	0	00	33	—
Serra sa Rughe	3	55	—	Pascolo	4	22	67	91	1.133,96
Pizzentinu	4	8	—	Id.	4	39	83	58	1.991,79
Lezzeri	10	11	—	Id.	4	3	77	16	188,58
S'ena sa rughe	11	1	—	Id.	4	2	96	60	148,30
Su Cotone	11	3	—	Id.	4 (p)	53	47	70	2.673,85
				Totali		428	55	83	26.245 —

I terreni sopradescritti sono attraversati da rio Badu Pedrosu, dalla strada vicinale Badde Moresu, dalla strada vicinale Chentu Anzones, dalla strada vicinale Trecchida e dal rio Oro e confinano:

Nord: con la strada vicinale Sa Costa;

Est: con la strada vicinale Chentu Anzones, con Cossu Puggioni Giovanni, con Pinna Mundula Giov. fu Antonio;

Sud: col rio Calambru, con sè stessa;

Ovest: con strada vicinale di Lezzeri e rio Badu Pedrosu.

Del mappale 3, foglio 11 si espropria la parte nord-est per Ha. 53.47,70.

Indennità di espropriazione L. 9.519.136.80 (lire novemilionicinquecentodiciannovemilacentotrentasei e centesimi 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1618.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Pinna Mundula Giovanni fu Antonio, in comune di Bortigali (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pinna Mundula Giovanni fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Bortigali (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pinna Mundula Giovanni fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bortigali (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 29.30.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 44. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pinna Mundula Giovanni fu Antonio, in comune di Bortigali (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
Chercu Arcadu	1	38	—	Pascolo	2 (p)	29	30	11	4.248,66

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la medesima ditta:

Est: con la strada vicinale Codina;

Sud: con la strada comunale di Bortigali;

Ovest: con la medesima ditta.

Del mappale 38, foglio 1 si espropria la parte centro ovest per Ha. 29.30.11.

Indennità di espropriazione L. 1.359.571,20 (lire unmilionetrecentocinquantanovemilacinquecentosettantuno e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ottobre 1952, n. 1619.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Pinna Mundula Nicolò fu Antonio, in comune di Bortigali (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pinna Mundula Nicolò fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Bortigali (provincia di Nuoro):

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pinna Mundula Nicolò fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bortigali (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 43.02.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pinna Mundula Nicolò fu Antonio, in comune di Bortigali (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Chercu Arcadu	1	38	—	Pascolo	2 (p)	43	02	10	6.238,04

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la medesima ditta,
Est: con la strada vicinale Codina;
Sud: con la strada comunale di Bortigali;
Ovest: con la medesima ditta.

Del mappale 38, foglio 1, si espropria la parte centro est per Ha. 43.02.10.

Indennità di espropriazione L. 1.996.172,80 (lire unmilionenovecentonovantaseimilacentosettantadue e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1620.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Pirisi Cucca Eugenio fu Giuseppe, in comune di Orani (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pirisi Cucca Eugenio fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Orani (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pirisi Cucca Eugenio fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orani (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 25.74.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 46. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pirisi Cucca Eugenio fu Giuseppe, in comune di Orani (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Taleri	32	46	—	Pascolo	2 (p)	25	74	58	1.802,21

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale Per Ottana;
Est: con la medesima ditta;
Sud: con la medesima ditta;
Ovest: con la strada comunale per Ottana e con Pirisi Cucca Salvatore fu Giuseppe.

Del mappale 46, foglio 32 si espropria la parte ovest per Ha. 25.74.58.

Indennità di espropriazione L. 639.784,55 (lire seicentotrentanovemilasettecentoottanquattro e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1621.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Pirastru Spanu Maddalena fu Giovanni Maria, vedova Sini, in comune di Codrongianus (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pirastru Spanu Maddalena fu Giovanni Maria, vedova Sini, per i terreni ricadenti nel comune di Codrongianus (provincia di Sassari);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in detto articolo;

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pirastru Spanu Maddalena fu Giovanni Maria, vedova Sini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codrongianus (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 25.00.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pirastru Spanu Maddalena fu Giovanni Maria, vedova Sini, in comune di Codrongianus (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Sa raccolta	3	50	—	Seminativo	3 (p)	1	80	35	198,39
S'Abbadia	3	59	—	Id.	3	5	28	93	581,82
Id.	3	60	—	Id.	3	2	56	04	281,64
Id.	3	61	—	Id.	3	15	34	72	1.688,19
				Totali		25	00	04	2.750,04

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Trainu e confinano:

Nord: con lo stesso proprietario e Mele Solinas Sebastiano fu Salvatore;
Est: con Mele Solinas Sebastiana fu Salvatore e Solinas Ester fu Antonio;
Sud: con Solinas Ester fu Antonio e strada vicinale trainu de sa femmina;
Ovest: strada vicinale pedra Ruja.

Del mappale 50, foglio 3 si espropria le parte sud per Ha. 1.80.35.

Indennità di espropriazione L. 893.763 (lire ottocentonovantatremilasettecentosessantatre), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1622.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Porcu Giovanni fu Salvatore, in comune di Macomer (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Porcu Giovanni fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Macomer (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Porcu Giovanni fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Macomer (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 126.99.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porcu Giovanni fu Salvatore, in comune di Macomer (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Aeddo	1	11	—	Pascolo	4 (p)	1	69	32	84,66
Id.	1	13	—	Id.	4	3	56	96	178,45
Id.	2	1	—	Id.	4	54	93	20	2.746,60
Id.	2	2	—	Id.	4	42	83	85	2.141,92
Puttu e Porcu	2	4	—	Pascolo arborato	unica	2	07	50	103,75
Aeddo	2	5	—	Id.	unica	15	88	75	794,37
				Totali		120	99	58	6.049,75

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Aeddo e Su Chivarzu, dalla strada vicinale paule ruggia ad Aeddo e dal rio Aeddo e confina:

Nord: con la medesima ditta e con Porcu Giuseppe;
Est: con la strada vicinale lotti di Sauccu e Musio Cossu Adelaide fu Giovanni;
Sud: con Porcu Giuseppe;
Ovest: con Porcu Giuseppe.

Della particella 11 del foglio 1 si espropria la parte est per Ha. 1.69.32.

Indennità di espropriazione L. 2.253.064,75 (lire duemilioniduecentocinquantatremilasessantaquattro e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1623.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Porcu Giuseppe fu Salvatore, in comune di Macomer (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Porcu Giuseppe fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Macomer (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Porcu Giuseppe fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Macomer (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 174.30.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porcu dott. Giuseppe fu Salvatore, in comune di Macomer (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n.230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Aeddò	2	11	—	Pascolo	4	25	26	40	1.263,20
Puttu e Porcu	2	18	—	Pascolo arborato	unica (p)	149	03	68	7.451,84
				Totali		174	30	08	8.715,04

terreni sapradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Paule Ruggia e confinano:

Nord: Porcu Cossu Giovanni fu Salvatore;

Est: strada vicinale dei lotti di Saucu;

Sud: Sanna Serra Giov Maria fu Francesco, con Pinna Sanna Battista e Francesco fu Giov. Battista;

Ovest: con la medesima ditta e con Porcu Giovanni fu Salvatore.

Del mappale 18, foglio 2 si espropria la parte nord-ovest-sud per Ha. 149.03.68.

Indennità di espropriazione L. 3.553.581,60 (lire tremilionicinquecentocinquantatremilacinquecentottantuno e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1624.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Satta Tealdi Aldo fu Rosolino, in comune di Sassari-Agro (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Satta Tealdi Aldo fu Rosolino, per i terreni ricadenti nel comune di Sassari Agro (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Satta Tealdi Aldo fu Rosolino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sassari-Agro (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 99.17.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Satta Tealdi Aldo fu Rosolino, in comune di Sassari (Agro) (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Pianu de Sorres	17	1	—	Pascolo	1	21	54	18	2.477.31
Id.	17	2	—	Id.	3	0	67	95	27.18
Colonia di Cani	17	3	—	Id.	4	3	91	69	86,17
Pianu de Sorres	17	4	—	Id.	1	18	10	30	2.081,84
Tanca la Vigna	17	5	—	Id.	2	29	70	04	1.930,53
Colonia di Cani	17	6	—	Seminativo	2 (p)	3	30	00	726 —
Id.	17	7	—	Pascolo	4 (p)	2	20	00	48,40
Tanca la Vigna	17	8	—	Id.	2 (p)	12	53	44	8 4,74
Colonia di Cani	17	9	—	Id.	4	4	96	05	109,13
Tanca la Vigna	17	10	—	Id.	2 (p)	2	23	84	145,50
				Totali		99	17	49	8.446,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Carta Caprino Laura fu Giuseppe in Segni e con la strada vicinale di Sorres;

Est: Satta Tealdi Livia, Ada e Delia fu Rosolino;

Sud: con la medesima ditta;

Ovest: col rio Mannu Mascari.

Del mappale 6, foglio 17 si espropria la parte nord per Ha. 3.30.

Del mappale 7, foglio 17 si espropria la parte nord per Ha. 2.20.

Del mappale 8, foglio 17 si espropria la parte nord per Ha. 12.53.41.

Del mappale 10, foglio 17, si espropria la parte nord per Ha. 2.23.84.

Indennità di espropriazione L. 3.073.847,30 (lire tremilionisettantatremilaottocentoquarantasette e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1625.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Serralutzu Uras Francesco Luigi fu Carlo, in comune di Cuglieri (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna nei confronti di Serralutzu Uras Francesco Luigi fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Cuglieri (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Serralutzu Uras Francesco Luigi fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cuglieri (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 133.52.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 56. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Serralutzu Uras avv. Francesco Luigi fu Carlo, in comune di Cuglieri (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Sa Serra sa mela	13	19	—	Pascolo cespugliato	1	26	65	60	1.012,93
Su murcone	13	25	—	Id.	1	24	78	55	941,85
Cannalza	13	34	—	Seminativo	4	11	20	20	392,07
Sa Serra sa mela	13	53	—	Id.	4	11	18	55	391,49
Su livandu	13	54	—	Id.	4	10	31	55	361,04
				Totali . . .		84	14	45	3.099,38

I terreni sopradescritti sono attraversati: dai rii Comarza e Ludosu e confinano:

Nord: con Mastino Cocco Giovanni fu Antonio;

Est: con Ortu Flores Angioletta fu Antonio e con Passino Serralutzu Stefania fu Andrea;

Sud: con Betzu Pinna Giovanni fu Salvatore;

Ovest: con Passino ing. Pasquale fu Andrea e con Zampa Giuliano fu Vincenzo.

Indennità di espropriazione L. 1.288.621,50.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Perdu Monti	50	73	—	Pascolo cespugliato	2	0	88	90	14,22
Mura Cantore	50	59	—	Id.	2	2	18	40	34,94
Nuraghe Maggiore	50	81	—	Id.	2	3	40	95	574,55
Monte Maggiore	50	53	b	Seminativo	4	0	04	00	1,40
Nuraghe Maggiore	50	66	b	Pascolo cespugliato	2	6	68	40	106,94
Id.	50	67	b	Seminativo	4	5	72	05	200,22
Id.	50	69	b	Id.	4	11	63	66	407,28
Monte Maggiore	50	70	—	Id.	4	4	42	70	154,94
Perdu Monte	50	74	—	Pascolo cespugliato	2	5	99	65	95,94
Nuraghe Maggiore	50	94	—	Seminativo	4	3	00	20	105,07
Id.	50	97	—	Id.	4	1	69	35	59,27
Id.	50	18	—	Id.	4	0	21	70	7,59
Monte Maggiore	50	51	—	Id.	4 (p)	3	47	86	121,75
				Totali . . .		49	37	82	1.384,11

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale di Cabu Nieddu, strada vicinale Marru Cantone e dai rii Corrinzalu, Mura sa Pirera e Pedru Monte e confinano:

Nord: con rio s'attentu e con Serralutzu Loche Giovannico e più fu Giuseppe Luigi e più;

Est: Tipula Giulio di Giuseppino;

Sud: con Rosa Caterina fu Francesco, con Serralutzu Anna Rita fu Antonio e strada comunale di Cabu Nieddu;

Ovest con rio s'attentu.

Del mappale 51, foglio 50 si espropria la parte sud per Ha. 2.47.86.

Indennità di espropriazione L. 559.440,55.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	84	14	45	3.099,38
2° Corpo	49	37	82	1.364,11
In complesso	133	52	27	4.463,49

Indennità di espropriazione L. 1.848.062,05 (lire unmilioneottocentoquarantottomilasessantadue e cent. 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1626.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Serralutzu Uras avv. Francesco Luigi fu Carlo, in comune di Macomer (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Serralutzu Uras avv. Francesco Luigi fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Macomer (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Serralutzu Uras avv. Francesco Luigi fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Macomer (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 54.34.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 57. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Serralutzu Uras avv. Francesco Luigi fu Carlo, in comune di Macomer (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Iscobargius	11	26	—	Pascolo	3	22	69	65	1.929,20
Sa Pala Ardera	11	17	—	Id.	3	17	85	20	1.517,42
Sa Pala Sa Fenulaghe	11	5	—	Id.	3 (p)	13	79	57	1.172,64
					Totali	54	34	42	4.619,26

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Passino Vittoria, Gavino e Maria fu Giov. Angelo e con strada vicinale Mura Saucu;
Est: con la medesima ditta;
Sud con Oggiano Caria Sisinnio e Bonaria fu Gian Giacomo;
Ovest: Piras Ledda Pietro fu Antonio, con Caggiari Piras Antonio e più di Giuseppe ed altri.

Del mappale 5, foglio 11 si espropria la parte sud per Ha. 13.79.57.

Indennità di espropriazione L. 1.616.741 (lire unmilioneseicentosedicimilasettecentoquarantuno), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1627.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Siotto Giuseppe di Luigi, in comune di Orani (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Siotto Giuseppe di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orani (provincia di Nuoro);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Siotto Giuseppe di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orani (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 551.62.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Siotto Giuseppe di Luigi, da Sarrok, in comune di Orani (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
S'Istiarvu	31	44	—	Pascolo	4	11	88	71	237,74
Id.	32	1	—	Id.	4	0	07	68	1,54
Id.	32	2	—	Seminativo	5	4	25	98	106,50
Id.	32	3	—	Pascolo	4	0	07	12	1,42
Id.	32	4	—	Id.	4	0	39	04	7,81
Id.	32	5	—	Seminativo	5	1	74	75	43,69
Id.	32	9	—	Pascolo arborato	4	1	15	22	23,04
				Totali		19	58	50	421,74

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale da Bolotana ad Orani e confinano:

Nord: strada comunale Orani-Bolotana e strada vicinale da Istiarvu a Ponte Liscoi;
Est: strada comunale Orani-Bolotana e strada vicinale da Istiarvu a Ponte Liscoi;
Sud: Pirisi Cucca Salvatore fu Giuseppe;
Ovest: Tosi Renata fu Pietro.

Indennità di espropriazione L. 165.889,95.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
S'Istiarvu	32	11	—	Pascolo . . .	4	8	89	87	177,97

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: strada comunale da Bolotana a Orani;
Est: Siotto Giuseppe e fratelli e sorelle fu Priamo;
Sud: Siotto Giuseppe e fratelli e sorelle fu Priamo;
Ovest: Siotto Giuseppe e fratelli e sorelle fu Priamo.

Indennità di espropriazione L. 68.518,45.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Su Fezzosu	16	11	—	Pascolo	4	34	40	17	688,03

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: Manca Luigi Pasquale e Antonio fu Salvatore;
Est: Nieddu Antonella fu Antonio;
Sud: fiume Tirso;
Ovest: fiume Tirso.

Indennità di espropriazione L. 264.891,55.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				4° CORPO					
Passarino	20	6	—	Seminativo	5	5	85	47	146,37
Curriglione	20	9	—	Pascolo	4	31	54	16	630,83
Passarino	20	11	—	Seminativo	5	0	11	25	2,81
Id.	20	12	—	Id.	5	0	08	33	2,08
Id.	20	18	—	Pascolo	4	110	18	36	2.203,67
Id.	20	19	—	Fabbricato rurale	—	0	02	16	—
				Totali		147	79	73	2.985,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: strada comunale Palio su Vezzone;
Est proprietà del comune di Orani;
Sud: rio Liscoi;
Ovest: rio di Gorae.

Indennità di espropriazione L. 1.151.786,50.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				5° CORPO					
S'Iscusorgiu	14	3	—	Pascolo	3	34	89	16	1.290,99
Sos Venales	14	23	—	Id.	2	41	42	47	2.899,73
Stelemore	15	6	—	Pascolo arborato	3	0	02	52	0,93
Id.	15	7	—	Id.	3	0	00	61	0,23
Id.	15	8	—	Id.	3	0	27	04	10 —
Id.	15	9	—	Id.	3	100	10	24	3.703,79
Id.	15	10	—	Fabbricato rurale	—	0	02	40	—
Muzzano	15	14	—	Pascolo	3	26	30	90	973,43
				Totali		203	05	34	8.879,10

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada Stelennero-Murta, dal rio Stelennero-Muzzano e confinano:

Nord: col rio Stelennero;
Est rio Muzzano:
Sud Delitala Spada Caterina fu Giovanni;
Ovest: Siotto Costantina fu Giuseppe e più.

Indennità di espropriazione L. 3.475.990,15.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				6° CORPO					
Santoru	29	14	—	Pascolo arborato	2	23	74	57	1.780,93
Otto	29	23	—	Id.	2	29	21	05	2.190,79
Usuriula	29	30	—	Id.	2	38	54	99	2.891,24
				Totali		91	50	61	6.862,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Brundu Salvatore, Priama e Paola fu Giovanni;
Est: strada comunale Otteo Zoraddu, Pirisi Cucca Eugenio fu Giuseppe;
Sud: strada comunale Otteo-Zoraddu;
Ovest: strada vicinale Losoro.

Indennità di espropriazione L. 2.745.184.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO					
Istolai	39	17	—	Pascolo	2	1	72	17	120,52
Su Enuspru	39	23	—	Pascolo arborato	3	37	45	59	1.385,87
Isteiai	39	53	—	Id.	3	6	10	43	225,86
				Totali		45	28	19	1.732,25

I terreni sopradescritti sono attraversati da affluenti del rio Muscari e confinano:

Nord: strada comunale Orani-Oliena;

Est: Meloni Angelo e Salvatore di Antonio e più;

Sud: Zichi Angelina e fratelli di Francesco e più;

Ovest: strada comunale Orani-Magomada.

Indennità di espropriazione L. 735.828,50.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO					
Nososile	35	343	—	Orto irriguo	unica	0	00	98	4,70
Tiria	35	234	—	Seminativo	1	0	51	14	107,39
Truddones	35	235	—	Seminativo irriguo	1	0	08	33	29,99
Id.	35	236	—	Orto irriguo	unica	0	02	93	14,06
Truddones	35	281	—	Id.	unica	0	42	19	202,52
				Totali		1	05	57	358,66

I terreni sopradescritti sono attraversati da un rio e confinano:

Nord: strada nazionale Oniferi Ovodda;

Est: Fadda Gonario fu Francesco e più;

Sud: Siotto Giuseppino e fratelli e sorelle fu Priamo;

Ovest: strada vicinale Tiria.

Indennità di espropriazione L. 138.173,35

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO					
Nososile	35	315	—	Seminativo	1	0	04	08	8,57

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: strada vicinale di Nososile;

Est: Loddo Francesco e fratelli e sorelle fu Antonio e più;

Sud: Fadda Gonario fu Francesco e più;

Ovest: Fadda Gonario fu Francesco e più.

Indennità di espropriazione L. 3.213,75.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	19	58	50	421,74
2° Corpo	8	89	87	177,97
3° Corpo	34	40	17	688,03
4° Corpo	147	79	73	2.985,76
5° Corpo	203	05	34	8.879,10
6° Corpo	91	50	61	6.862,96
7° Corpo	45	28	19	1.732,25
8° Corpo	1	05	57	358,66
9° Corpo	0	04	08	8,57
In complesso	551	62	06	22.115,04

Indennità di espropriazione L. 8.749.476,20 (lire ottomilionisettecentoquarantanovemilaquattrocentosettantasei e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1628.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Siotto Giuseppe di Luigi, in comune di Sarrok (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Siotto Giuseppe di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Sarrok (provincia di Cagliari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Siotto Giuseppe di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sarrok (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 354.54.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 58. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Siotto Giuseppe di Luigi, da Sarrok, in comune di Sarrok (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Is piccionis	19	3	—	Seminativo	3	0	88	50	26,55
Id.	19	4	—	Seminativo arborato	3	4	60	60	713,93
Is Bingias	19	5	—	Id.	4	0	41	45	31,09
Id.	19	6	—	Pascolo	1	0	34	90	24,43
Id.	19	8	—	Seminativo arborato	4	0	43	85	32,88
Id.	19	9	—	Pascolo cespugliato	2	1	91	10	10,51
Id.	19	10	—	Id.	2	0	14	60	0,80
Is piccionis	19	11	—	Seminativo	3	19	69	25	590,78
Id	19	12	—	Pascolo cespugliato	2	17	95	65	58,76
Is Bingias	19	13	—	Fabbricato rurale	—	0	08	40	—
Id.	19	14	—	Seminativo	2	7	37	55	626,92
Id.	19	26	—	Pascolo	2	1	74	60	31,43
Id.	19	30	—	Seminativo	3	4	00	90	120,27
Is piccionis	19	55	—	Seminativo arborato	4	0	84	00	63 —
Is Bingias	19	7	—	Id.	4	0	39	70	29,78
				Totali		60	85	05	2.401,13

I terreni sopradescritti confinano:
Nord strada vicinale de is Bingias;
Est strada vicinale is Piccionis;
Sud strada vicinale de sa Forada de is olias, Cois Amedeo fu Luigi e più;
Ovest strada vicinale is Laccheddus.

Indennità di espropriazione L. 245.171.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Leonasci	35	1	—	Seminativo	3	0	30	80	9,24
Tanca is murus	35	2	—	Pascolo	2	0	79	55	14,32
Id.	35	3	—	Pascolo cespugliato	2	0	25	65	1,40
Id.	35	4	—	Seminativo	3	21	95	75	658,72
Id.	35	5	—	Pascolo cespugliato	2	0	73	55	4,05
Giampera	35	6	—	Seminativo	3	1	72	05	51,62
Monte gravellus	35	7	—	Pascolo cespugliato	1	72	28	75	1.156,60
Id.	35	8	—	Seminativo	3	1	81	55	54,46
Telluraxiu	35	9	—	Id.	3	4	95	05	148,52
Gattu aresti	35	10	—	Id.	3	7	75	60	232,68
Id.	35	11	—	Pascolo cespugliato	2	0	18	80	1,03
Perda sali	35	13	—	Seminativo	3	9	25	00	277,50
Monte gravellus	35	14	—	Pascolo cespugliato	2	31	37	50	172,57
Giampera	36	1	—	Id.	2	0	30	40	1,67
Id.	36	2	—	Seminativo	3	1	74	70	52,41
Id.	36	3	—	Pascolo cespugliato	2	0	23	80	1,31
Telluraxiu	36	4	—	Seminativo	3	9	15	85	274,76
Gattu aresti	36	6	—	Id.	3	2	06	80	62,04
Id.	36	7	—	Id.	3	8	25	30	247,59
Perda sali	36	8	—	Id.	3	0	20	40	6,12
Id.	36	9	—	Id.	3	2	61	15	78,34
Corti is baccas	36	10	—	Pascolo cespugliato	2	0	18	05	0,99
Id.	36	11	—	Seminativo	3	6	20	75	186,22
Perda sali	36	12	—	Id.	3	4	10	05	123,02
Telluraxiu	36	13	—	Id.	3	0	15	50	4,65
Gattu aresti	36	5	—	Pascolo cespugliato	2 (p)	105	07	10	577,89
				Totali		293	69	45	4.399,72

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Perda de Sali e dal rio di Peppino e confinano:

Nord: col medesimo e strada vicinale Leonaxi;

Est: col medesimo;

Sud: Vacca Antonio fu Adamo;

Ovest: strada vicinale Perde Sali e col medesimo, Murgia Teresa fu Efisio.

Del mappale 5, foglio 36 si espropria la parte ovest per Ha 105.07.10.

Indennità di espropriazione L. 1.853.566,25.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettar.	are	cent.	Lire
1° Corpo	60	85	05	2.401,13
2° Corpo	293	69	45	4.399,72
In complesso	354	54	50	6.800,85

Indennità di espropriazione L. 2.798.737,25 (lire duemilionisettecentonovantottomilasettecentotrentasette e centesimi 25), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1629.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, in comune di Buddusò (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Buddusò (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Buddusò (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 18.94.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, in comune di Buddusò (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Santa Reparada	23	10	—	Pascolo .	3 (p)	18	94	85	1.231,65

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Santa Reparada;
Est con la strada nazionale Nuoro-Monti;
Sud: con la ditta intestataria;
Ovest: con la strada vicinale Santa Reparada.

Del mappale 10, foglio 23 si espropria la parte nord per Ha. 18.94.85.

Indennità di espropriazione L. 461.868,75 (lire quattrocentosessantunmilaottocentosessantotto e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1630.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, in comune di Buddusò (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Buddusò (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Buddusò (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 46.17.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, in comune di Buddusò (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Padru e Oes	28	18	—	Pascolo	2	18	97	26	1.233,23
Id.	28	19	—	Fabbricato rurale	—	0	08	45	—
Id.	28	20	—	Pascolo	3	17	70	15	1.150,60
Id.	28	40	—	Id.	3	8	48	00	551,20
Id.	22	118	—	Id.	3 (p)	0	93	38	60,69
				Totali		46	17	24	2.995,72

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Sa Conchedda e dal rio Mannu e confinano:

Nord: con la medesima ditta, con Castelli Francesca fu Luigi e con Murgia Antonia fu Giuseppe;
Est: con la strada vicinale Padru Oes;
Sud: con la strada vicinale Buddusò-stazione ferroviaria;
Ovest: con Castelli Francesca fu Luigi.

Del mappale 118, foglio 22 si espropria la parte est per Ha. 0.93.38.

Indennità di espropriazione L. 1.111.062,70 (lire unmilionecentoundicimilasessantadue e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1631.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 78.72.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 26. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Solinas Puliga Maria Consolata di Emilio, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Cugone	19	7	—	Fabbricato rurale	—	0	00	40	—
Id.	19	8	—	Pascolo	3	0	11	50	11,50
Id.	19	10	—	Id.	4	28	77	18	1.870,16
				Totali		28	89	08	1.881,66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Cosseddu Meloni Peppino e più e Comida Basoli Maddalena fu Antonio e strada provinciale Ozieri-Oschiri;

Est: Chessa Minutili Vittorio fu Antonio Elia e più e Maricosu dott. Giuseppe fu Ant. Maria;

Sud: Virdis Vincenzo fu Pietro e Maricosu dott. Giuseppe fu Ant. Maria;

Ovest: Virdis Vincenzo fu Pietro e Virdis Giovanna fu Vincenzo maritata Mannu.

Indennità di espropriazione L. 705.507,50.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Monte S'Ainu	44	8	—	Pascolo	4	29	63	27	1.926,12
Id.	44	9	—	Fabbricato rurale	—	0	00	25	—
Id.	44	10	—	Pascolo	4	20	20	01	1.313,01
				Totali		49	83	53	3.239,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: Mannu Fresu Antonio e più fu Giov. Maria, Fresu Spanu Giorgio fu Nicolò e più e Ferralis Taras Giovanna e più fu Giovanni Antonio;

Est: Dettori Altana Giov. Antonio e più fu Giovanni;

Sud: Cabigliera Giuseppe fu Antonio, Sini Taras Maria fu Vincenzo e Basoli Zappareddu Giov. Maria fu Salvatore;

Ovest: strada vicinale di Torolò e Cabigliera Giuseppe fu Antonio.

Indennità di espropriazione L. 1.214.673,75.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	28	89	08	1.881,66
2° Corpo	49	83	53	3.239,13
In complesso	78	72	61	5.120,79

Indennità di espropriazione L. 1.920.181,25 (lire unmilionenovecentoventimilacentottantuno e cent. 25), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1632.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, in comune di Olbia (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Olbia (provincia di Sassari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Olbia (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 364.32.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 27. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, in comune di Olbia (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO									
Sa corte S'oro	6	24	—	Incolto produttivo	1	31	85	48	191,13
Marrosu	6	28	—	Id.	1	13	44	36	80,66
Su Laccu	6	30	—	Id.	1	111	40	54	668,43
Id.	6	32	—	Id.	1	18	87	00	113,22
Donnigheddu	6	35	—	Id.	1	13	94	76	83,69
Id.	6	36	—	Pascolo	5	1	67	40	28,46
Zapparattu	14	31	—	Incolto produttivo	1 (p)	28	34	00	170,04
Id.	14	32	—	Id.	1	25	01	53	150,09
Sas teggias	15	1	—	Pascolo	5	17	63	56	299,81
Id.	15	2	—	Id.	4	0	70	40	30,98
Sacuri	15	3	—	Id.	5	6	80	78	115,73
Id.	15	4	—	Id.	5	1	21	52	20,66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO					
Sas teggias	15	5	—	Pascolo	5	1	45	60	24,75
Su Frassu	15	23	—	Incolto produttivo	1	39	36	45	236,19
Sas teggias	15	24	—	Pascolo	5	8	23	18	139,94
Id.	15	25	—	Id	4	0	59	84	26,33
Sacuri	15	26	—	Id.	5	0	00	94	0,16
Id.	15	27	—	Id.	4	3	34	87	147,34
Id	15	28	—	Id.	5	2	95	83	50,29
Id.	15	30	—	Id.	4	0	40	64	17,83
Id.	15	31	—	Id.	5	22	34	35	379,85
Id.	15	32	—	Id.	5	14	27	81	242,73
Burigazzu	15	37	—	Id.	5	0	41	20	7 —
				Totali		364	32	04	3.225,36

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada comunale Golfo Aranci, dalle strade vicinali Donnighedda e Bagarinu e dal rio Sa Bianca e dal rio Ruitone e confinano:

Nord: con la strada provinciale Olbia G. Aranci e con la ferrovia Olbia-Cagliari;

Est: con la medesima ditta

Sud: con la medesima ditta;

Ovest: con la medesima ditta.

Del mappale 31, foglio 14 si espropria la parte est per Ha. 28.34.

Indennità di espropriazione L. 1.365.739,35 (lire unmilionetrecentosessantacinquemilasettecentotrentanove e centesimi 35), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1633.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, in comune di Tempio (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tempio (provincia di Sassari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tempio (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 9.20.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 28. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tamponi Antonio Giovanni fu Battista, in comune di Tempio (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Manzoni	179	26	—	Vigneto	2	2	67	79	910,49
Id.	179	25	—	Fabbricato rurale	—	0	04	30	—
				Totali . . .		2	72	09	910,49

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con la strada vicinale di S. Leonardo;

Est: con la strada vicinale di S. Leonardo;

Sud: con Casulli Felicina fu Giovanni;

Ovest: con Credito Fondiario Sardo e con Pinna Giovanni fu Francesco.

Indenità di espropriazione L.345.986,20.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Miali	178	41	—	Orto irriguo	3	0	27	59	96,57
Id.	178	42	—	Pascolo	3	0	54	81	24,12
Id.	178	44	—	Sughereto	3	0	75	83	151,66
Id.	178	45	—	Id.	3	0	44	10	88,20
Id.	178	46	—	Fabbricato rurale	—	0	00	82	—
Id.	178	47	—	Vigneto	2	4	44	27	1.510,52
Id.	178	49	—	Fabbricato rurale	—	0	00	52	—
				Totali .		6	47	94	1,871,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Baffigo Giov. Angela fu Filippo e più;

Est: con Sechi Leonarda e più fu Antonio con Cabella Domenico e più fu Salvatore e con Pes Adelaide fu Demetrio;

Sud: con la strada provinciale Tempio-Olbia;

Ovest: con Bianco Amedeo fu Giorgio e con Saba Giuseppe fu Efisio e più.

Indennità di espropriazione L. 678.344,95.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	72	09	910,49
2° Corpo	6	47	94	1.871,07
In complesso	9	20	03	2.781,56

Indennità di espropriazione L. 1.024.331,15 (lire unmilioneventiquattromilatrecentotrentuno e cent. 15), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1634**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, in comune di Dorgali (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, dell Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Dorgali (provincia di Nuoro);

Considerato che il summominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Dorgali (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 186.05.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 31. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati lla ditta Ticca Giovanni Maria di Francesco, in comune di Dorgali (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Su Ortei	38	7	—	Pascolo	4	0	08	07	1,29
Meledei	38	10	—	Id.	4	4	87	22	77,96
Id.	38	11	—	Id.	5	0	18	80	1,83
Id.	38	12	—	Id.	5	0	69	08	6,91
Su Ortei	38	4	—	Id.	3 (p)	13	25	25	371,07
Id.	38	6	—	Id.	5 (p)	34	39	30	343,93
Id.	39	28	—	Id.	5	1	31	38	13,14
				Totali		54	79	10	816,18

I terreni sopradescritti sono attraversati dalle strade vicinali S. Giovanni e Meledei e confinano:

Nord: con la medesima ditta;
Est: con Fronteddu Giovanna di Giov. Maria, Mura Cirpiano di Salvatore, Dettori Gavino fu Mauro, Dettori Lucia fu Mauro ved. Testoni;
Sud: con Dettori Lucia fu Mauro, Fancellu Giov. Antonio e più fu Luigi, Piras Bachisio di Mauro e Lattui Francesco fu Luigi;
Ovest: con strada nazionale Cagliari-Olbia, Cambedda Maria e più fu Francesco e con la medesima ditta.

Del mappale 4, foglio 38 si espropria la parte sud-est per Ha. 13.25.25.
Del mappale 6 del foglio 38 si espropria la parte sud-est per Ha. 34.39.30.

Indennità di espropriazione L. 314.599,50.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Pramesera	75	7	—	Pascolo	5	0	63	67	6,37
Id.	75	58	—	Pascolo arborato	3	4	24	68	118,91
				Totali		4	88	35	125,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Mariani Attilio fu Vincenzo e più e Fancellu Pinna Antonio e più fu Bardilio;
Est: con demanio Stato ramo Marina;
Sud: con Putzu Elvira fu Gavino;
Ovest: con demanio comunale Dorgali.

Indennità di espropriazione L. 54.210,15.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO					
Biroddo	18	22	—	Pascolo	2	1	04	18	62,51
Serra Orrios	21	9	—	Pascolo arborato	1	4	50	25	450,25
Id.	21	23	—	Pascolo	2	0	80	40	48,24
Id.	21	25	—	Id.	2	0	11	61	6,97
Id.	22	2	—	Id.	2	0	34	58	20,75
Id.	22	4	—	Pascolo arborato	1	4	18	77	418,77

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue 3° CORPO					
Serra Orrios	22	6	—	Pascolo arborato	1	1	56	66	156,66
Id.	22	7	—	Pascolo	3	11	43	37	320,14
Id.	22	9	—	Id.	2	0	57	62	34,57
Id.	22	11	—	Pascolo arborato	3	1	63	91	45,90
Id.	22	12	—	Id.	1	0	86	06	86,06
Id.	22	14	—	Pascolo	5	6	67	60	66,76
Id.	22	17	—	Pascolo arborato	1	3	74	35	374,35
Id.	22	18	—	Id.	2	12	91	62	774,97
Id.	22	19	—	Id.	2	5	41	86	325,12
Oveni	22	20	—	Pascolo	5	4	51	45	45,14
Serra Orrios	22	22	—	Pascolo arborato	1	3	29	13	329,13
Id.	22	23	—	Pascolo	1	1	26	50	132,83
Oveni	22	24	—	Pascolo arborato	3	4	12	08	115,38
Serra Orrios	22	26	—	Id.	1	0	66	70	66,70
Id.	22	27	—	Id.	2	3	20	41	192,25
Id.	22	10	—	Pascolo	2	0	35	71	21,43
Id.	22	16	—	Pascolo arborato	1	0	45	12	45,12
Id.	22	5	—	Id.	1	1	27	66	127,66
Id.	22	13	—	Id.	1	1	08	21	108,21
Id.	22	8	—	Id.	1	8	68	88	868,88
Id.	22	15	—	Id.	1	0	64	14	64,14
Biroddo	23	4	—	Id.	2	4	10	19	246,11
Id.	23	8	—	Pascolo	1	1	27	57	133,95
Id.	23	9	—	Id.	1	0	76	68	80,51
Id.	23	10	—	Pascolo arborato	3	12	09	05	338,53
Orestile	23	14	—	Id.	3	8	97	18	251,21
Id.	23	20	—	Fabbricato rurale	—	0	00	24	—
Id.	23	21	—	Incolto produttivo	unica	1	61	45	4,03
Id.	23	22	—	Pascolo arborato	3	2	30	02	64,41
Id.	23	24	—	Incolto produttivo	unica	3	21	07	8,03
Id.	23	1	—	Pascolo arborato	1	1	35	36	135,36
Ovedi	31	1	—	Id.	1	1	89	80	189,80
Id.	31	2	—	Id.	1	0	68	91	68,91
Id.	31	3	—	Id.	3	1	76	26	49,35
Serra Orrios	22	21	—	Id.	1	0	54	52	54,52
Id.	22	25	—	Id.	1	0	40	86	40,86
				Totali		126	37	99	6.974,47

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Serra Orrios e Orastile e confinano:

Nord Cucca Vincenzina e più fu Giò Maria, Spanu Pietro di Giov. Cucca Maria fu Efisio, Dettori Luciano e più di Taddeo Fronteddu Monne Sebastiano fu Antonio;

Est: Sechi Giovanni Antonio e più fu Dionigi, Lovicu Zuddas Giov. Angelo fu Filippo, Calzedde Mulas Caterina e più fu Paolo, Cucca Maria fu Efisio e Fiume Cedrino;

Sud: Mozzella Silverio fu Paolino e Boeddu Giov. Maria fu Giovanni.

Ovest: strada comunale Dorgali, Nuoro e con Piras Casari Cipriano fu Stefano e Piras Sale Stefano e più fu Giovanni.

Indennità di espropriazione L. 2.744.508,25.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	54	79	10	816,18
2° Corpo	4	88	35	125,28
3° Corpo	126	37	99	6.974,47
In complesso	186	05	44	7.915,93

Indennità di espropriazione L. 3.113.317,90 (lire tremilionicentotredicimilatrecentodiciassette e cent. 90), vale vo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1635.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Ticca Giovanni Maria di Francesco, in comune di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni Maria di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Nuoro (provincia di Nuoro);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nuoro (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 86.32.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 30. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ticca Giovanni Maria di Francesco, in comune di Nuoro (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Chisoleo	50	13	—	Pascolo	4	0	62	29	15,17
Id.	50	14	—	Id.	3	9	81	32	471,03
Toccolope	51	90	—	Id.	2	44	67	21	3.350,42
Id.	51	91	—	Fabbricato rurale	—	0	19	79	—
Corbione	51	92	—	Pascolo	2	31	01	81	2.326,36
				Totali		86	32	42	6.163,38

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale Badu-Urri e confinano:
Nord: con strada provinciale Nuoro-Macomer con Conchedda Maria Antonia fu Giov. Maria e Muzio Corbu Pasquale fu Giov. Battista;
Est: strada comunale Nuoro-Gavoi;
Sud: con Muzio Corbu Pasquale fu Giov. Battista;
Ovest: con strada vicinale Badu Urri e Muzio Corbu Pasquale e Salvatore fu Giov. Battista.

Indennità di espropriazione L. 2.195.454,60 (lire duemilionicentonovantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1636.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, in comune di Orosei (Nuoro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Orosei (provincia di Nuoro);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orosei (provincia di Nuoro) per una superficie di ettari 2.31.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 29. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ticca Giovanni Maria di Francesco, in comune di Orosei (provincia di Nuoro), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Truccuris	41	69	—	Seminativo	5	1	05	26	36, 85
Id.	41	106	—	Id.	5	0	17	54	6, 14
				Totali		1	22	80	42, 99

I terreni sopraindicati confinano:

Nord: con Loddo Giov. Antonio fu Salvatore-Satta Gina e più fu Giovanni, Rais Efisio fu Bernardo e Deidda Beatrice fu Francesco;

Est: con Piredda Michele fu Nicolò, Demelas Giov. Battista e più fu Francesco, Garau Giuseppe e più fu Francesco, Satta nob. Agostina fu Vincenzo in Meloni e Puxeddu Giovanna e più fu Iosto;

Sud: Carta Marteddu Efisio fu Giovanni e Orunesu Musio Antonio fu Antonio;

Ovest: Carta Violante fu Antonio in Ledda, Carta Francesco Angelo fu Prospero, Ledda Timoteo di Antonio e Maccioni Maria Antonia fu Pietro

Indennità di espropriazione L. 17.196.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO					
Varris	41	248	—	Seminativo	4	0	85	57	68,46
Id.	41	324	—	Id.	4	0	23	46	18,77
				Totali		1	09	03	87,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Frau Giuseppe e più fu Francesco e Brefotrofio S. Antonio Abate;
Est: con Satta Gina e più di Giovanni;
Sud: con Maccioni Attilio e più di Michele e Carta Marteddu Efisio fu Giovanni;
Ovest: con Satta Agostina fu Vincenzo in Meloni;
Indennità di Espropriazione L. 34.019,70.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	22	80	42,99
2° Corpo	1	09	03	87,23
In complesso	2	31	83	130,22

Indennità di espropriazione L. 51.215,70 (lire cinquantunomiladuecentoquindici e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1637.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, in comune di Sassari-Agro (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Sassari-Agro (provincia di Sassari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Ticca Giovanni-Maria di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sassari-Agro (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 18.21.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 32. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ticca Giovanni di Francesco, in comune di Sassari (Agro) (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Taniga	41	10	—	Oliveto	3	2	80	52	1.290,39
Id.	41	11	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
				Totali		2	81	52	1.290,39

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Marras Francesco di Giovan Andrea;
Est: con Spanu Sircana Giorgina fu Antonio;
Sud con Manghina Sanna Francesca e più;
Ovest con Marras Francesco di Giovan Andrea;
Indennità di espropriazione L. 535.511,85.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
Taniga	41	25	—	Oliveto	3	0	32	25	148,35

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con strada vicinale Monte Taniga;
Est: con Marongiu Maria Antonia fu Giovanni;
Sud: con Marongiu Maria Antonia fu Giovanni e con strada vicinale S. Giacomo;
Ovest: strada provinciale Sassari-Castelsardo.
Indennità di espropriazione L. 61.565,25.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Taniga	40	28	—	Oliveto	3	3	44	47	1.584,56
Id.	40	29	—	Fabbricato rurale	—	0	01	42	—
Id.	41	29	—	Id.	—	0	00	80	—
Id.	41	30	—	Oliveto	3	6	82	99	3.141,75
Id.	41	31	—	Fabbricato rurale	—	0	00	37	—
Id.	41	32	—	Oliveto	3	1	80	09	828,41
Id.	41	45	—	Id.	3	2	87	76	1.323,70
Id.	41	46	—	Incolto produttivo	unica	0	09	83	0,54
				Totali		15	07	73	6.878,96

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada provinciale Sassari-Castelsardo e confinano:
Nord: con Piredda Muresu Antonio di Salvatore e moglie, strada vicinale Monte Teniga-Satta Giovanni fu Basilio;
Est: con Noli Francesco di Antonio e Carta Caprino Caterina e più;
Sud: con strada vicinale S. Giacomo e Abozzi Agnesa Giuseppe fu Michele;
Ovest: con Sisini Maria di Pietro e strada Badde Pedrosa-S. Giacomo.
Indennità di espropriazione L. 2.854.790.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	81	52	1.290,39
2° Corpo	0	32	25	148,35
3° Corpo	15	07	73	6 878,96
In complesso	18	21	50	8.317,70

Indennità di espropriazione L. 3.451.867,10 (lire tremilioniquattrocentocinquantunmilaottocentosessantasette e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1638.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Tola Gaias Giuseppina fu Salvatore, in comune di Ozieri (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Tola Gaias Giuseppina fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari).

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Tola Gaias Giuseppina fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ozieri (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 63.21.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tola Gaias nob. Giuseppina fu Salvatore, in comune di Ozieri (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Baldosa	48	24	—	Incolto produttivo	2	0	52	20	2,09
Id.	48	26	—	Pascolo	4	14	28	57	928,57
Id.	48	54	—	Id.	4	27	64	44	1 796,89
Id.	48	55	—	Id.	4	12	69	08	824,90
				Totali		55	14	29	3.552,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ferrovia Cagliari-Olbia;

Est: con Cadoni dott. Pietro fu Giov. Antonio e rio Mannu;

Sud: con il rio Mannu;

Ovest: con Cattina Angelina, P. Paolo, Mario e Giovanni fu Gavino.

Indennità di espropriazione L. 1.332.346,40.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Pedru Conzu	41	22	—	Pascolo	3 (p)	8	07	09	807,09

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con il Vescovo di Ozieri;
Est: con Campus Carta Giov. Antonio fu Antonio e più;
Sud: con sè stesso;
Ovest: con la strada vicinale Ponte Ezzu.
Del mappale 22, foglio 41 si espropria la parte nord-ovest per Ha. 8.07.09.
Indennità di espropriazione L. 294.587,85.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	55	14	29	3.552,45
2° Corpo	8	07	09	807,09
In complesso	63	21	38	4.359,54

Indennità di espropriazione L. 1.626.934,25 (lire unmilioneseicentoventiseimilanovecentotrentaquattro e centesimi 25), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1639.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Viale Tomaso fu Antonio, in comune di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Viale Tomaso fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Sassari (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Viale Tomaso fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sassari (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 646.56.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Viale Tomaso fu Antonio, in comune di Sassari (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Cappellone d'Ottava	12	1	—	Seminativo	2	1	85	30	407,66
Id.	12	26	—	Seminativo irriguo	2	1	83	10	961,28
Id.	12	39	—	Seminativo	3	5	83	01	845 36
Id.	12	43	—	Id.	3	0	21	35	30,93
Id.	12	47	—	Id.	2	4	81	76	1.059,87
Id.	12	48	—	Fabbricato rurale	—	0	10	53	—
Id.	12	49	—	Seminativo	3	6	96	77	1.010,32
Capo d'Oro	12	50	a	Id.	2 (p)	4	93	77	1.086,31
Id.	12	50	b	Id.	2	12	19	60	2.683 12
Id.	12	50	c	Id.	4	6	62	80	587 52
Ottava	20	1	—	Seminativo irriguo	2	0	49	65	260 66
Id.	20	2	—	Seminativo	3	4	89	91	710 37
Rio di Ottava	20	3	—	Id.	1	1	62	45	428 62
Ottava	20	4	—	Id.	3	1	52	62	221 30
Id.	20	20	—	Id.	3	3	02	10	438,05
Id.	20	21	—	Fabbricato rurale	—	0	00	39	—
Id.	20	24	—	Seminativo	3	1	54	57	224,13
				Totali		58	49	68	10.965,53

I terreni sopradescritti sono attraversati dal rio d'Ottava e confinano:

Nord: con la strada vicinale Ponte Ottava lu Ferulagiu;

Est: con Lay Mario fu Giov. Maria, con Tedde Satis Sebastiano di Giovanni, con Dessole Anna Luisa fu A. Maria e Dore Giov. Maria fu Giov. Maria;

Sud: con la strada vicinale S. Pietro-Ottava e con Bruschi Aldo di Alfredo;

Ovest: con la strada vicinale Ponte Ottava-lu Ferulagiu.

Del mappale 50-*a*, foglio 12 si espropria la parte sud per Ha. 4.93.77.

Indennità di espropriazione L. 3.362.216,95.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Baldinca	31	31	—	Vigneto	2 (p)	0	01	65	8,67
Id.	31	29	—	Oliveto	4	0	22	60	79,10
Id.	31	67	—	Id.	4	1	27	09	444,82
Id.	31	68	—	Fabbricato rurale	—	0	01	23	—
				Totali		1	52	57	532,59

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla ferrovia Portotorres-Chilivani e confinano:

Nord: con la strada provinciale Sassari-Portotorres, con la stessa ditta;

Est: con la stessa ditta;

Sud: con la stessa ditta;

Ovest: con Chessa Lorenzo fu Cosimo e moglie.

Del mappale 31, foglio 31 si espropria la parte ovest per Ha. 0.01.65.

Indennità di espropriazione L. 225.787,20.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO					
Campanedda	41	4	—	Pascolo	2	0	81	48	40,74
Id.	41	5	—	Fabbricato rurale	—	0	20	71	—
Id.	41	6	—	Pascolo	2	6	31	11	515,56
Id.	41	7	—	Incolto produttivo	1	204	86	64	1.126,77
Id.	41	8	—	Id.	1	24	14	38	182,79
Id.	42	5	—	Id.	1	19	17	84	105,48
Id.	59	1	—	Id.	1	75	93	72	417,66
Saltu e mandras	42	3	—	Pascolo	4	23	40	78	222,37
Id.	42	4	—	Id.	4	46	05	15	437,50
Id.	42	6	—	Id.	4	20	48	02	194,56
Monti nudu	51	2	—	Incolto produttivo	1	40	68	33	223,21
Id.	51	5	—	Pascolo	4	39	24	50	372,83
Id.	51	6	—	Id.	4	18	86	38	179,21
Id.	51	7	—	Fabbricato rurale	—	0	13	33	—
Id.	58	1	—	Pascolo	1	0	24	01	16,81
Id.	58	2	—	Id.	2	4	58	04	229,02
Id.	58	3	—	Incolto produttivo	1	20	57	43	113,16
Id.	59	4	—	Id. . . .	2	40	92	72	102,33
				Totali		586	54	57	4.280 —

I terreni sopradescritti sono attraversati dalla strada vicinale da Colte di Nuscu a Campanedda e dalla strada comunale Alghero-Portotorres e confinano:

Nord: con Dedola Giuseppe fu Giov. Battista, Nieddu Giuseppe fu Giov. Maria, Sole Nicolò fu Domenico e Dedola Santa fu Giov. Battista.

Est: con Cossu Paola fu Lorenzo, Di Suni Nicolò e più fu Vincenzo, Nonnis Angelina e più fu Salvatore e strada comunale Alghero-Portotorres;

Sud: con strada vicinale Pauladorzu, strada comunale Alghero-Portotorres e con Chessa Orsola fu Baingio;

Ovest: Con Chessa Maria Antonia fu Baingio, Chessa Orsola fu Baingio, Molino Paolino di Pietro e Manunta Domenico fu Gavino e moglie.

Indennità di espropriazione L. 1.811.247,30.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	58	49	68	10.965,53
2° Corpo	1	52	57	532,59
3° Corpo	586	54	57	4.280 —
In complesso	646	56	82	15.778,12

Indennità di espropriazione L. 5.399.251,45 (lire cinquemilionitrecentonovantanovemiladuecentocinquantuno e cent. 45), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1640.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Vincentelli Nicola fu Antonio, in comune di Tempio (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Vincentelli Nicola fu Antonio per i terreni ricadenti nel comune di Tempio (provincia di Sassari);

Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Vincentelli Nicola fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tempio (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 5.40.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vincentelli dott. Nicola fu Antonio, in comune di Tempio (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO									
Abaglioli	229	1	—	Pascolo	4 (p)	5	40	08	135,02

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con sè stesso;
Est: con sè stesso e con Pintus Maria Licia e più di Andrea;
Sud: con sè stesso e con Pintus Maria Licia e più di Andrea;
Ovest: con Pintus Maria Licia e più di Andrea.

Del mappale 1, foglio 229 si espropria la parte ovest per Ha. 5.40.08.

Indennità di espropriazione L. 51.982,70 (lire cinquantunomilanovecentottantadue e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 500 (9101855) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.